

BANCA D'ITALIA

RECEPIMENTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE INTERNAZIONALE

REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE SULLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO E SULLA CARTOLARIZZAZIONE

Il presente documento fornisce un primo schema di Istruzioni di vigilanza inerenti all'applicazione del nuovo Accordo sul Capitale e delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, entrambe del 14 giugno 2006, con riferimento ai requisiti patrimoniali sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito e sulla cartolarizzazione. Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 30 novembre 2006, alla Banca d'Italia, Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali, Divisione Normativa, via Milano, 53, 00184 ROMA (una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo: cna.normativa@bancaditalia.it).

Documento per la consultazione

Novembre 2006

TITOLO ...

Capitolo ...

**TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI
CREDITO (CRM) E CARTOLARIZZAZIONE**

PARTE PRIMA**TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO**

<i>Sezione I:</i>	<i>DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>	1
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	4
	3. Definizioni	5
	4. Destinatari della disciplina	7
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	7
<i>Sezione II:</i>	<i>REQUISITI GENERALI</i>	9
	1. Premessa	9
	2. Certezza giuridica.....	9
	3. Tempestività di realizzo.....	10
	4. Requisiti organizzativi	10
	5. Informativa al pubblico.....	11
<i>Sezione III:</i>	<i>METODO STANDARDIZZATO</i>	12
<i>Sottosezione I:</i>	<i>LA PROTEZIONE DEL CREDITO REALE</i>	12
	1. Garanzie finanziarie	12
	1.1 Requisiti specifici.....	12
	1.2 Metodi di calcolo.....	13
	2. Accordi-quadro di compensazione	14
	2.1 Requisiti specifici	14
	2.2 Metodi di calcolo.....	15
	3. Compensazione delle poste in bilancio.....	15
	3.1 Requisiti specifici	15
	3.2 Metodi di calcolo.....	16
	4. Altri tipi di protezione reale.....	16
	4.1 Depositi in contante presso terzi.....	16
	4.2 Polizze di assicurazione vita.....	17
	4.3 Strumenti finanziari emessi da soggetti terzi	17
<i>Sottosezione II:</i>	<i>LA PROTEZIONE DEL CREDITO PERSONALE</i>	18
	5. Garanzie personali e contro-garanzie	18
	5.1 Strumenti ammessi.....	18
	5.2 Requisiti specifici.....	19
	5.3 Garanti ammessi	20
	5.4 Metodo di calcolo.....	20
	5.5 Le contro-garanzie o garanzie indirette	21
	6. Derivati creditizi.....	22
	6.1 Strumenti e fornitori di protezione ammessi	22
	6.2 Requisiti specifici	22
	6.3 Metodi di calcolo.....	24
	7. Garanzie mutualistiche	24

8. I disallineamenti di durata	25
8.1 Definizione di durata.....	25
8.2 Effetti sulla valutazione della protezione del credito.....	25
<i>Sezione IV: METODO IRB DI BASE</i>	26
1. Premessa	26
<i>Sottosezione I: LA PROTEZIONE DEL CREDITO REALE</i>	26
2. Garanzie immobiliari.....	26
2.1 Strumenti ammessi	26
2.2 Requisiti specifici	27
3. Garanzie reali su altri beni materiali.....	27
3.1 Condizioni di ammissibilità.....	27
3.2 Requisiti specifici	27
3.3 Procedura per il riconoscimento a fini regolamentari	28
4. Cessione di crediti	29
4.1 Strumenti ammessi.....	29
4.2 Requisiti specifici.....	29
5. Operazioni di leasing.....	30
6. Metodi di calcolo.....	31
6.1 Garanzie reali finanziarie.....	31
6.2 Disposizioni comuni alle garanzie ammesse nel metodo IRB ("IRB-idonee") diverse dalle garanzie reali finanziarie	31
6.3 Valore delle garanzie ammesse nel metodo IRB ("IRB-idonee") diverse dalle garanzie reali finanziarie.....	31
<i>Sottosezione II: LA PROTEZIONE DEL CREDITO PERSONALE</i>	32
7. Garanzie personali e derivati creditizi.....	32
7.1 Fornitori di protezione ammessi.....	32
7.2 Metodo di calcolo	32
8. <i>Double default</i>	33
8.1 Metodo di calcolo dell'effetto di <i>double default</i>	33
8.2 Fornitori di protezione ammessi.....	33
8.3 Attività oggetto di copertura	34
8.4 Tipologie di garanzie o derivati su crediti ammessi.....	34
8.5 Altri requisiti.....	34
8.6 Metodologia di calcolo dell'effetto di <i>double default</i>	35
<i>Sezione V: METODO DEI RATING INTERNI AVANZATO</i>	36
1. Premessa	36
2. Protezione del credito reale.....	36
3. Protezione del credito personale.....	36
3.1 Garanzie personali riconosciute: requisiti specifici e criteri di rettifica	36
3.2 Derivati creditizi: requisiti specifici e criteri di rettifica	37

<i>Sezione VI: MODALITA' DI IMPUTAZIONE DELLE DIVERSE FORME DI PROTEZIONE DEL CREDITO</i>	38
1. Modalità di imputazione delle diverse forme di protezione del credito	38
 <i>ALLEGATI</i>	
A Garanzie reali finanziarie. Strumenti ammessi.....	39
B Garanzie reali finanziarie nel metodo standardizzato. Metodi di calcolo.....	41
1. Metodo semplificato	41
1.1 Fattori di ponderazione: eccezioni alla soglia minima del 20%.....	41
2. Metodo integrale.....	42
2.1 Metodo delle rettifiche standard di vigilanza per volatilità (rettifiche standard)	44
2.2 Metodo delle stime interne delle rettifiche per volatilità (rettifiche stimate)	46
C Accordi-quadro di compensazione. Metodi di calcolo	49
1. Metodo integrale.....	49
2. Metodo dei modelli interni tipo VAR.....	50
D Garanzie personali. Trattamenti dei disallineamenti di valuta.....	53
E Disallineamenti di durata. Valutazione della protezione del credito ..	54
1. Protezione del credito reale per le banche che applicano il metodo integrale alle garanzie reali finanziarie	54
2. Protezione del credito personale per tutte le banche	54
F Garanzie reali finanziarie nel metodo IRB. Metodo di calcolo.....	56
G Garanzie ammesse nel metodo IRB, diverse dalle garanzie reali finanziarie. Calcolo della LGD	57
H <i>Double default</i> . Metodo di calcolo	59

PARTE SECONDA**CARTOLARIZZAZIONE**

<i>Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>	60
1. Premessa	60
2. Fonti normative	61
3. Definizioni	62
4. Destinatari della disciplina	65
5. Responsabili dei procedimenti amministrativi.....	65
 <i>Sezione II: REQUISITI MINIMI PER IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO.</i>	66
1. Premessa	66
2. Cartolarizzazioni tradizionali	66
3. Cartolarizzazioni sintetiche	67
3.1 Trattamento delle attività cartolarizzate per il cedente	68
4. Significatività del trasferimento del rischio di credito	69

5. Supporto implicito.....	69
<i>Sezione III: CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE.....</i>	<i>70</i>
1. Premessa	70
2. Banche che applicano il metodo standardizzato	71
2.1 Posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating	72
2.2 Posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating	73
2.2.1 Metodo look-through.....	73
2.2.2 Posizioni connesse con operazioni ABCP	74
2.2.3 Linee di liquidità.....	74
3. Banche che applicano i metodi basati sui rating interni.....	75
3.1 Priorità nell'applicazione degli approcci di calcolo dei valori ponderati per il rischio di credito.....	76
4. Requisiti patrimoniali aggiuntivi per le cartolarizzazioni di attività rotative con clausola di rimborso anticipato.....	77
<i>Sezione IV: TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE.....</i>	<i>81</i>
1. Forme di protezione del credito ammesse.....	81
2. Modalità di calcolo	81
<i>Sezione V: RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PONDERATI PER IL RISCHIO DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE.....</i>	<i>84</i>
1. Rettifiche di valore	84
2. Deduzione dal patrimonio di vigilanza	84
 <i>ALLEGATI</i>	
A Metodi di calcolo del requisito patrimoniale delle posizioni verso la cartolarizzazione per le banche che applicano il metodo IRB	86
1. Approccio basato sui rating.....	86
2. Approccio della formula di vigilanza	88
3. Approccio della valutazione interna per posizioni in programmi ABCP	91
4. Disposizioni comuni ai tre metodi di calcolo.....	93

PARTE PRIMA

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente capitolo disciplina le tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit risk mitigation* – CRM). Esse sono rappresentate da contratti accessori al credito ovvero da altri strumenti e tecniche che determinano una riduzione del rischio di credito, riconosciuta in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali.

Rispetto alla previgente normativa prudenziale, risulta ampliata la possibilità di utilizzo degli strumenti di CRM; tale ampliamento è accompagnato da una più puntuale indicazione sia dei requisiti di ammissibilità giuridici, economici e organizzativi per il riconoscimento a fini prudenziali sia delle modalità di calcolo della riduzione del rischio (quindi del fabbisogno di patrimonio) che il loro utilizzo determina.

La disciplina del presente capitolo si applica alle esposizioni del portafoglio bancario e fa riferimento a tutte le classi di attività, fatto salvo quanto specificamente previsto per determinate categorie di esposizioni (come ad es. il *retail*).

L'adozione delle tecniche di CRM è consentito a tutte le banche, indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito (approccio “standardizzato”, “IRB di base” o “IRB avanzato”), sia pure con alcune differenze relative alla tipologia di strumenti riconosciuti e alle modalità di calcolo dell'impatto patrimoniale.

Le banche autorizzate all’“IRB avanzato” beneficiano di una maggiore flessibilità gestionale, potendo utilizzare una più ampia tipologia di garanzie e incontrando minori vincoli rispetto alle altre banche, in quanto il calcolo della riduzione del rischio è sostanzialmente rimesso all'autonomia degli intermediari. Naturalmente le banche che fanno ricorso all’“IRB avanzato” sono tenute a dimostrare l'accuratezza delle stime e l'affidabilità dei processi interni di valutazione.

Le tecniche di CRM riconosciute, salvo diversa indicazione, per tutti i metodi di calcolo del requisito patrimoniale sono:

- 1) la protezione del credito reale (*funded*):
 - a) le garanzie reali finanziarie (*collateral*) - aventi ad oggetto contante, determinati strumenti finanziari, oro - prestate attraverso contratti di pegno, di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, di pronti contro termine, di concessione e assunzione di titoli in prestito;
 - b) accordi-quadro di compensazione (*master netting agreements*) che riguardano operazioni di pronti contro termine, di concessione e assunzione di titoli in prestito, operazioni correlate ai mercati finanziari;
 - c) la compensazione delle poste in bilancio (*on balance sheet netting*);
 - d) le ipoteche immobiliari e le operazioni di leasing immobiliare, aventi ad oggetto determinati immobili;
 - e) altre garanzie utilizzabili solo per le banche che applicano i metodi IRB (“garanzie IRB idonee”); esse comprendono la cessione di crediti e le “altre garanzie reali” (*physical collateral*) – aventi ad oggetto beni diversi da quelli che possono formare oggetto di garanzie reali finanziarie e di ipoteche immobiliari - prestate attraverso, ad esempio, contratti di pegno o di leasing.
- 2) la protezione del credito personale (*unfunded*):
 - a) le garanzie personali (*guarantees*);
 - b) i derivati su crediti (1).

Per le diverse tecniche di CRM sono previsti requisiti di ammissibilità di carattere sia generale sia specifico; essi devono essere posseduti al momento di costituzione della garanzia e per tutta la durata della stessa.

I requisiti generali, diretti ad assicurare la certezza giuridica e l’effettività delle garanzie, riguardano: il carattere vincolante dell’impegno giuridico tra le parti e l’azionabilità in giudizio; la documentabilità; l’opponibilità dello strumento ai terzi in tutte le giurisdizioni rilevanti ai fini della costituzione e dell’escussione; la tempestività di realizzo in caso di inadempimento. Specifici requisiti sono dettati per le singole forme di CRM in relazione alle caratteristiche delle stesse e sono finalizzati ad assicurare un elevato livello di effettività della protezione del credito.

Le modalità di calcolo variano in ragione dello strumento utilizzato e del metodo seguito dalla banca per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

- 1) Nel caso di protezione del credito personale (garanzie personali o di derivati su crediti), la banca finanziatrice che adotti il metodo standardizzato o IRB di base può utilizzare il “principio di sostituzione”, ossia la sostituzione della

(1) Tra i derivati su crediti le credit linked notes sono soggette agli stessi requisiti di ammissibilità specifici delle forme di protezione del credito personale (derivati su crediti) e sono sottoposti al medesimo trattamento prudenziale delle forme di protezione del credito reale (le somme versate a fronte della loro emissione alla banca che concede il prestito sono trattate come garanzia in contante)

ponderazione o della probabilità di *default* (PD) del soggetto debitore con la ponderazione o la PD del fornitore di protezione (*protection provider*). I fornitori di protezione devono essere di elevato *standing* creditizio e sono perciò tassativamente indicati (2).

Le banche che adottano il metodo “IRB avanzato” – e, a certe condizioni, anche le banche che adottano l’approccio “IRB di base” (3) - possono scegliere se utilizzare le citate tecniche di CRM per ridurre la PD, applicando il “principio di sostituzione”, oppure la perdita in caso di inadempimento (*loss given default* – LGD), applicando le proprie stime interne.

Le sole banche che adottano l’ “IRB avanzato” possono ricorrere a qualsiasi tipologia di fornitore di protezione, senza limitazioni, e possono anche utilizzare garanzie personali (o derivati su crediti) soggette a condizione, purché siano in grado di dimostrare che tali strumenti consentono di ridurre la LGD.

- 2) Per le garanzie reali finanziarie, sono previsti due metodi: semplificato (*simple*) e integrale (*comprehensive*). Con il metodo semplificato, la parte dell’esposizione coperta dalla garanzia riceve la ponderazione specifica della garanzia finanziaria (*collateral*) in sostituzione di quella del debitore principale. Con il metodo integrale l’ammontare dell’esposizione viene ridotto del valore della garanzia ai fini del calcolo del requisito; specifiche regole sono previste per tenere conto della volatilità dei prezzi di mercato. Le banche che adottano l’approccio standardizzato possono scegliere il metodo semplificato o il metodo integrale; quest’ultimo è obbligatorio per le banche che scelgono uno dei due approcci “IRB”.
- 3) Le garanzie ipotecarie immobiliari sono diversamente trattate a seconda dell’approccio seguito per il calcolo dei requisiti patrimoniali.
 - a) Nell’approccio standardizzato, i crediti totalmente assistiti da ipoteca su immobili confluiscono in una specifica classe di attività, caratterizzata da una minore rischiosità. Per il trattamento di tali crediti si fa rinvio alle previsioni del cap. ... [metodo standardizzato].
 - b) Nel metodo “IRB di base” le ipoteche riducono il rischio di credito solo a determinate condizioni. I mutui ipotecari su immobili residenziali che rientrano nel portafoglio al dettaglio (retail) sono trattati come una sottocategoria del portafoglio al dettaglio e assoggettati a una funzione di ponderazione specifica. L’utilizzo del portafoglio al dettaglio, e quindi anche della sottocategoria dei mutui ipotecari, presuppone che la banca adotti stime interne di LGD e EAD; in assenza di tali stime, le esposizioni della specie rimangono assoggettate al trattamento indicato nel metodo standardizzato.

(2) I garanti ammessi sono: Stati Sovrani e banche centrali, enti del settore pubblico, banche multilaterali di sviluppo, intermediari vigilati, imprese non finanziarie con rating esterno associato ad una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore a 2.pari. Per le banche che adottano il metodo “IRB di base” sono considerati idonei anche le imprese non finanziarie che abbiano ricevuto dalla banca una valutazione interna equivalente al rating esterno associato a una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore a 2.

(3) Le banche che utilizzano il metodo “IRB di base” possono utilizzare le tecniche CRM per ridurre la perdita in caso di inadempimento (*loss given default* – LGD) nel caso in cui un’esposizione subordinata (cui è associata una LGD del 75%) è garantita da un’esposizione non subordinata (cui è associata una LGD massima del 45%).

Per quanto riguarda il portafoglio relativo a soggetti sovrani, banche o altre imprese, le garanzie immobiliari determinano una riduzione della LGD, al ricorrere di specifici requisiti analoghi a quelli previsti per il metodo standardizzato e per il portafoglio al dettaglio. Qualora non venga rispettato il requisito di ammissibilità in base al quale il rischio creditizio del debitore non dipende in misura rilevante dall'immobile - e cioè quando la restituzione del debito dipende dai flussi di reddito generati dall'immobile dato in garanzia - i crediti ipotecari, ricorrendone le condizioni, confluiscono nel portafoglio dei finanziamenti specializzati (cfr. cap. ...IRB). Al di fuori delle ipotesi indicate, le garanzie immobiliari non sono riconosciute ai fini prudenziali.

Nell'approccio "IRB avanzato", nessuna condizione è posta ai fini dell'utilizzo delle garanzie immobiliari, del cui effetto si tiene conto nella determinazione della LGD calcolata internamente dalla banca sulla base dei flussi di cassa percepiti in sede di recupero del credito.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (art. 90 – 93 e allegato VIII);

dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 53, comma 1, lett. a), b) e d) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 65 e 69, comma 2, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 67, comma 1, lett. a), b) e d), prevede che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 67, comma 3 bis, che consente alla Banca d'Italia di impartire disposizioni ai sensi del medesimo articolo anche nei confronti delle componenti del gruppo bancario;
- dalla deliberazione del CICR del ;

e inoltre, tenendo conto:

- dall'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2004, aggiornato con il documento “*Applicazione di Basilea II alle attività di negoziazione e trattamento degli effetti di Double Default*”, pubblicato dal Comitato di Basilea nel luglio 2005.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*acquirente di protezione*” (“*protection buyer*”): il soggetto che acquista la protezione dal rischio di credito (ovvero vende il rischio di credito);
- “*attività sottostante*” (“*underlying asset*”): l'attività iscritta nel bilancio dell'acquirente di protezione oggetto di copertura;
- “*disallineamento di attività*” (“*asset mismatch*”): si ha quando l'attività sottostante differisce dall'obbligazione di riferimento o quando l'attività sottostante differisce dall'obbligazione utilizzata per accertare se si è verificato un evento creditizio;
- “*derivati first-to-default*”: contratti riferiti a pluralità (“*basket*”) di debitori il cui schema prevede che l'obbligo di pagamento a carico del fornitore di protezione sorga con il primo inadempimento che si riscontra nel basket e che con tale evento creditizio si esaurisca la protezione assicurata dal contratto derivato;
- “*derivati nth-to-default*”: contratti riferiti a pluralità (“*basket*”) di debitori il cui schema prevede che l'obbligo di pagamento a carico del fornitore di protezione sorga con l'n-simo inadempimento che si riscontra nel basket; a ciascun debitore può essere abbinato anche un importo liquidabile differente da quelli assegnati agli altri debitori;
- “*derivati su crediti*” (“*credit default swaps*”): contratti nei quali l'obbligo per il fornitore di protezione di adempiere all'obbligazione prevista dal contratto si ha al verificarsi di un determinato evento creditizio; la citata obbligazione consiste nella corresponsione di un importo pari: i) al deprezzamento dell'obbligazione di riferimento rispetto al suo valore iniziale (“*cash settlement variable*”); ii) all'intero valore nozionale dell'obbligazione di riferimento in cambio della consegna (“*physical delivery*”) della stessa o di altro strumento finanziario equivalente (“*deliverable obligation*”) indicato nel contratto; iii) a un ammontare fisso predeterminato (“*binary payout*”);
- “*disallineamento di durata*” (“*maturity mismatch*”): si ha quando la durata residua della protezione di credito è più breve di quella dell'esposizione protetta;

- “*evento creditizio*” (“*credit event*”): l'evento che, secondo quanto concordato dalle parti, determina l'obbligo da parte del fornitore di protezione di adempiere all'obbligazione prevista dal contratto;
- “*finanziamenti connessi con titoli*” (“*margin lending*”): crediti concessi da un intermediario in connessione con l'acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli da parte della controparte, per i quali è richiesto lo scambio di margini. Non rientrano in tale categoria di operazioni i tradizionali finanziamenti garantiti da titoli;
- “*fornitore di protezione*” (“*protection seller*”): il soggetto che vende la protezione dal rischio di credito (ovvero acquista il rischio di credito);
- “*obbligazione di riferimento*” (“*reference obligation*”): obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante o l'obbligazione consegnabile;
- “*operazioni correlate ai mercati finanziari*”: operazioni che danno origine a un'esposizione assistita da una garanzia reale finanziaria che includono clausole che conferiscono alla banca il diritto di ricevere margini frequentemente. Comprendono i finanziamenti connessi con titoli e i derivati “*over the counter*” (OTC) con scambio di margini tra le controparti;
- “*operazioni SFT*” (“*securities financing transactions*”): comprendono le operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito ed i finanziamenti connessi con titoli;
- “*principali indici di borsa*”: indici di borsa di Stati comunitari o di Paesi facenti parte dell'O.C.S.E.;
- “*protezione del credito reale*”: le tecniche di attenuazione del rischio di credito che attribuiscono all'acquirente di protezione il diritto al soddisfacimento del credito a valere su attività o somme di denaro specificamente individuate. Comprendono: le garanzie reali finanziarie, immobiliari e su beni mobili (altre garanzie materiali), le *credit linked notes* (4), i crediti commerciali, la compensazione delle posizioni in bilancio e fuori bilancio; gli altri tipi di protezione indicati alla Sezione III, par. 4; vi rientrano inoltre le garanzie prestate attraverso le operazioni di pronti contro termine e di concessione e assunzione in prestito di titoli e i relativi accordi-quadro di compensazione (*master netting agreements*), nonché le operazioni di leasing;
- “*protezione del credito personale*”: le tecniche di attenuazione del rischio di credito fondate sull'impegno di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità dell'inadempimento del debitore o

(4) Tra i derivati su crediti le *credit linked notes* sono soggette agli stessi requisiti di ammissibilità specifici delle forme di protezione del credito personale (derivati su crediti) e sono sottoposti al medesimo trattamento prudenziale delle forme di protezione del credito reale (le somme versate a fronte della loro emissione alla banca che concede il prestito sono trattate come garanzia in contante)

del verificarsi di altri specifici eventi connessi con il credito. Comprendono: le garanzie personali, i derivati su crediti, ad eccezione delle *credit linked notes*;

- “*soggetto di riferimento*” (“*reference entity*”): il nominativo (i nominativi) o il Paese (nel caso di rischio sovrano) cui si riferisce l’obbligazione di riferimento;
- “*strumenti assimilabili al contante*”: certificati di deposito o altri strumenti analoghi emessi dalla banca che acquista protezione;
- “*tasso di interesse di riferimento*” (“*reference rate*”): tasso di interesse di mercato aumentato o diminuito di un determinato “*spread*”;
- “*TROR*” (“*total rate of return swaps*”): contratti con i quali l’acquirente di protezione (detto anche “*total return payer*”) si impegna a cedere tutti i flussi di cassa generati dall’obbligazione di riferimento al fornitore di protezione (detto anche “*total return receiver*”), il quale trasferisce in contropartita all’acquirente di protezione flussi di cassa collegati all’andamento di un “*reference rate*”. Alle date di pagamento dei flussi di cassa cedolari (oppure alla data di scadenza del contratto), il “*total return payer*” corrisponde al “*total return receiver*” l’eventuale apprezzamento dell’obbligazione di riferimento (cioè un importo pari alla differenza positiva tra il valore di mercato e quello iniziale dell’obbligazione di riferimento); nel caso di deprezzamento dell’obbligazione di riferimento, sarà invece il “*total return receiver*” a versare il relativo controvalore al “*total return payer*”(5);
- “*valore equo*” (*fair value*): il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti; è determinato secondo quanto previsto nell’art. 2427-bis del codice civile.

4. Destinatari della disciplina

...

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

⁽⁵⁾ In sostanza, il TROR configura un prodotto finanziario strutturato, costituito dalla combinazione di un derivato su crediti e di un derivato su tassi di interesse (“*interest rate swap*”).

- *autorizzazione dell'utilizzo di un metodo basato su modelli interni di tipo VAR per calcolare il valore delle esposizioni soggette a un accordo-quadro di compensazione (Allegato C, par. 2):*
- *autorizzazione dell'utilizzo dei modelli interni per i finanziamenti connessi con titoli soggetti a un accordo-quadro di compensazione (Allegato C, par. 2):*

SEZIONE II

REQUISITI GENERALI

1. Premessa

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, il riconoscimento degli effetti derivanti dall'utilizzo di strumenti di attenuazione del rischio creditizio è condizionato al rispetto delle condizioni illustrate nella presente sezione (*requisiti generali*) nonché di quelle ulteriori specificamente previste in relazione alle diverse tipologie operative (*requisiti specifici*).

Il rispetto dei requisiti generali e specifici deve sussistere al momento della costituzione della protezione del credito e permanere per tutta la durata della stessa.

2. Certezza giuridica

La protezione del credito acquisita dalla banca deve essere giuridicamente valida, efficace, vincolante per il fornitore di protezione e opponibile ai terzi in tutte le giurisdizioni rilevanti, e ciò anche in caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale principale del debitore e del fornitore della protezione.

In particolare, la banca che acquista la protezione del credito:

- a) si assicura preventivamente che lo strumento utilizzato le conferisca un diritto pieno e liberamente azionabile in giudizio per l'attivazione della protezione stessa; non sono riconosciuti impegni di tipo morale o sociale;
- b) provvede a tutti gli adempimenti richiesti per la validità, l'efficacia, la vincolatività e l'opponibilità della protezione del credito, in base alla legge applicabile tempo per tempo vigente; in tale ambito provvede alla acquisizione e alla conservazione della documentazione idonea ad attestare esplicitamente la sussistenza della protezione del credito;
- c) si accerta che il fornitore di protezione non possa opporre, in base alla disciplina applicabile, eccezioni che possano inficiare la validità, l'efficacia, la vincolatività e l'opponibilità della protezione.

Le verifiche in ordine a quanto precede sono effettuate dalle banche sulla base delle diverse discipline nazionali applicabili – anche alla luce delle norme di diritto internazionale privato – delle convenzioni in materia di diritto civile, delle regolamentazioni comunitarie e di qualsiasi altra fonte normativa rilevante.

In linea generale, la possibilità di esercizio dell'azione revocatoria non fa venire meno il requisito della "certezza giuridica" degli strumenti di attenuazione del rischio di credito. Pertanto, i relativi effetti ai fini prudenziali possono essere

riconosciuti fin dalla costituzione della protezione del credito, senza attendere il decorso del periodo di consolidamento.

3. Tempestività di realizzo

La protezione dal rischio di credito deve essere realizzabile tempestivamente. A tal fine, le banche adottano tecniche e procedure che consentano di attivare rapidamente le iniziative volte al realizzo delle attività poste a protezione del credito; ciò attraverso la loro liquidazione e l'acquisizione del ricavato ovvero attraverso l'acquisizione diretta delle attività poste a garanzia (ad esempio, assegnazione degli immobili).

4. Requisiti organizzativi

Le banche devono disporre di un sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito che presieda all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati.

In tale ambito, le banche predispongono politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all'interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo.

Anche in presenza di strumenti di protezione del credito riconosciuti a fini prudenziali, le banche continuano a compiere una valutazione completa del rischio di credito dell'esposizione cui la protezione è riferita. Limitatamente a tale scopo, per le operazioni di pronti contro termine e di prestito, le banche possono riferire tale valutazione all'importo netto dell'esposizione.

L'utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito può determinare l'insorgere di altri rischi, tra i quali assumono rilievo i rischi connessi con il mancato funzionamento, la riduzione o la cessazione della protezione (cd. "rischi residuali") nonché i rischi di valutazione e di potenziale concentrazione verso specifiche controparti. In relazione a ciò, le banche devono assicurare processi e meccanismi idonei a controllare, gestire e, ove del caso, misurare tali rischi.

Le banche adottano pertanto tecniche e procedure operative adeguate ad assicurare la sussistenza – nel tempo – dei requisiti generali e specifici richiesti per il riconoscimento a fini prudenziali delle tecniche di CRM.

In particolare, devono essere condotte verifiche in ordine all'attualità del valore legale della documentazione acquisita, all'impatto di eventuali modifiche del quadro normativo e alle conseguenti iniziative da assumere.

Qualora i compiti di controllo sui profili di certezza giuridica non siano affidati a strutture centralizzate, le banche adottano specifiche misure organizzative per evitare il rischio di disomogeneità nelle valutazioni e nelle procedure operative tra le diverse strutture locali. In particolare, le banche approvano apposite linee guida cui orientare l'azione delle stesse. Tenuto conto della propria complessità operativa e dell'articolazione assunta dalle strutture di

controllo, le banche valutano, altresì, l'opportunità di prevedere forme di standardizzazione della contrattualistica utilizzata.

In ogni caso, al fine di prevenire conflitti di interesse tra funzioni commerciali e di controllo legale, le strutture deputate a tale ultimo compito sono indipendenti dalle unità operative che stipulano i contratti.

L'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati è verificata dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo di revisione prudenziale.

5. Informativa al pubblico

Il riconoscimento a fini prudenziali delle tecniche di CRM è subordinato al rispetto dei requisiti informativi di idoneità stabiliti dalla pertinente disciplina [informativa al pubblico].

SEZIONE III

METODO STANDARDIZZATO

SOTTOSEZIONE 1

*LA PROTEZIONE DEL CREDITO REALE***1. Garanzie reali finanziarie**

Sono riconosciuti come tecniche di attenuazione del rischio creditizio i diritti reali di garanzia e gli altri diritti a contenuto equivalente aventi a oggetto attività connotate da un adeguato grado di liquidità e con valore di mercato sufficientemente stabile nel tempo, quali l'oro, i depositi in contante ovvero gli altri strumenti di natura finanziaria specificamente indicati nell'allegato A.

Vi rientrano a titolo esemplificativo le garanzie prestate attraverso: il pegno; i contratti di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia; le *credit linked notes*; le operazioni di pronti contro termine (attive e passive) e di concessione e assunzione in prestito di titoli, a condizione che esse siano contabilizzate nel portafoglio bancario.

Pertanto, sono ricomprese anche le operazioni rientranti nella definizione di contratti di garanzia finanziaria disciplinati dal d.lgs. n. 170/2004, quando abbiano ad oggetto le attività espressamente indicate dalla presente disciplina (quindi fatta eccezione per le cessioni di crediti).

1.1 Requisiti specifici

Per essere riconosciute a fini patrimoniali, le garanzie finanziarie devono rispettare le caratteristiche di seguito indicate.

1) Correlazione. – Non deve esistere una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria e il merito creditizio del debitore.

In ogni caso i titoli emessi dal debitore o da altra entità collegata del gruppo di appartenenza non sono ammessi come garanzie finanziarie idonee. A tal fine le banche fanno riferimento alla nozione di gruppo di clienti connessi di cui alle disposizioni sulla concentrazione dei rischi (Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, cap. 5).

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso, possono essere accettate come garanzie finanziarie nell'ambito di operazioni di pronti contro termine le "obbligazioni garantite" emesse da banche facenti parte del medesimo gruppo del debitore, a condizione che le stesse siano conformi ai requisiti stabiliti

ai fini dell'applicazione della ponderazione ridotta nell'ambito del metodo standardizzato (cfr. cap...) e che non vi sia una rilevante correlazione positiva tra valore dell'obbligazione e merito di credito del debitore.

2. *Valore equo.* – Le banche devono essere in grado di calcolare il “fair value” della garanzia e procedere a rivalutazioni periodiche con cadenza almeno semestrale ovvero ogni qualvolta ritengano che si sia verificata una diminuzione significativa del “fair value” del bene.

3. *Separatezza.* – Qualora l'attività oggetto della garanzia finanziaria sia detenuta presso terzi, le banche devono assicurarsi che sia rispettata la separatezza tra il patrimonio del depositario e il bene dato in garanzia (“separazione esterna”), nonché la separatezza tra i beni appartenenti a soggetti diversi, depositati presso il medesimo depositario (“separazione interna”).

In linea generale, il requisito della separatezza può ritenersi soddisfatto qualora gli strumenti in garanzia siano specificamente individuati e attribuibili al titolare (come ad esempio nel caso di titoli nominativi) ovvero qualora, pur trattandosi di beni fungibili, siano custoditi sulla base di forme contrattuali o secondo modalità atte ad assicurare la separatezza interna ed esterna ⁽⁶⁾.

1.2 Metodi di calcolo

Nel calcolo del requisito patrimoniale relativo alle esposizioni creditizie assistite da garanzie finanziarie idonee, le banche possono seguire alternativamente il metodo semplificato (a) o il metodo integrale (b).

Nel metodo a), la garanzia agisce attraverso l'applicazione alla parte di esposizione garantita della ponderazione relativa allo strumento fornito come protezione del credito.

Nel metodo b), l'ammontare dell'esposizione viene ridotto del valore della garanzia ai fini del calcolo del requisito; il valore dell'esposizione e quello della garanzia sono corretti per tenere conto della volatilità dei prezzi di mercato. Al fine di tenere conto della volatilità dei prezzi di mercato, ad entrambi gli importi (valore della garanzia e valore dell'esposizione) devono essere applicate adeguate “rettifiche per volatilità” (*haircuts*). A meno che non si tratti di contante, il valore dell'esposizione corretto per la volatilità sarà maggiore di quello dell'esposizione originaria, viceversa per la garanzia.

Qualora l'esposizione e la garanzia siano denominate in valute differenti, l'importo di quest'ultima deve essere ulteriormente ridotto attraverso un'apposita rettifica che rifletta le possibili oscillazioni del tasso di cambio.

⁽⁶⁾ A titolo esemplificativo, rientrano in tale fattispecie i contratti di deposito a custodia regolare con registrazione contabile in conti individuali (come avviene per gli strumenti finanziari dematerializzati o comunque detenuti da banche e altri intermediari finanziari nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e accessori, in applicazione dell'art. 22 del TUF) ovvero con segregazione fisica (ad es. nel caso di metalli preziosi custoditi con modalità idonea a ricondurli in modo univoco al proprietario). Il requisito della separatezza non sussiste invece nel caso di contratti di deposito irregolare.

Una volta prescelto il metodo di calcolo, lo stesso viene adottato per la globalità delle esposizioni.

Nel metodo a) non sono ammessi disallineamenti di durata; per il metodo b), si applica la disciplina illustrata al par. 8.

Le metodologie illustrate al presente paragrafo si applicano anche alle somme versate alla banca che concede il prestito a fronte dell'emissione di *credit linked notes* (cfr. par. 6.1) e alle garanzie ammissibili prestate nell'ambito di operazioni di pronti contro termine attive e passive, di prestito attivo o passivo, a condizione esse siano contabilizzate nel portafoglio bancario.

Per l'applicazione dei metodi di calcolo si rinvia all'allegato B.

2. Accordi-quadro di compensazione

2.1 Requisiti specifici

Sono riconosciuti gli effetti di riduzione del rischio di credito derivanti da accordi bilaterali di compensazione tra la banca e una singola controparte riguardanti operazioni SFT e operazioni correlate ai mercati finanziari, a condizione che, oltre ai requisiti generali indicati nella Sezione II, detti contratti:

- a) siano efficaci e opponibili in ogni giurisdizione rilevante, anche in caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale della controparte;
- b) assicurino alla parte non inadempiente il diritto di porre termine e di chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi dell'inadempimento, ivi compreso il caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale della controparte;
- c) garantiscano la compensazione, o altro effetto equivalente, delle reciproche posizioni di debito e credito relative alle operazioni chiuse nell'ambito dell'accordo quadro, in modo che un solo ammontare netto sia dovuto da una controparte all'altra ⁽⁷⁾.

Devono inoltre essere soddisfatti i requisiti specifici stabiliti per le garanzie finanziarie al par. 1.1.

La compensazione tra posizioni del portafoglio bancario e del portafoglio di negoziazione è ammessa solo se le transazioni oggetto dell'accordo soddisfano le seguenti condizioni:

⁽⁷⁾ Con riferimento ai requisiti di cui ai punti (b) e (c), la compensazione può ritenersi – in via generale e fatte salve le specifiche valutazioni di volta in volta necessarie – efficace e vincolante, anche nei casi di procedure concorsuali, quando le operazioni rientranti nell'accordo tipo di compensazione siano ricomprese: i) nel novero di quelle indicate nell'art. 203 del T.U.F.; ii) nel novero dei contratti di garanzia finanziaria contemplati dal D.Lgs. 170/2004 e siano sottoposte ad una clausola di *close out netting* conforme alle prescrizioni di tale normativa; iii) in un contratto di *close out netting* che comprende almeno un contratto di garanzia finanziaria come definito al punto ii).

- a) tutte le operazioni sono rivalutate giornalmente a prezzi correnti di mercato;
- b) gli strumenti utilizzati come garanzia per l'operazione rientrano tra quelli ammessi fra le garanzie finanziarie (cfr. allegato A) ⁽⁸⁾.

2.2 Metodi di calcolo

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito relativo alle esposizioni in operazioni SFT e operazioni correlate ai mercati finanziari ricomprese in un accordo-quadro di compensazione riconosciuto ai sensi del par. 2.1, le banche possono utilizzare il “metodo integrale” o il “metodo dei modelli interni di tipo VAR” ovvero il “metodo dei modelli interni di tipo EPE”.

Per l'applicazione dei primi due metodi di calcolo si rinvia all'allegato C; per il terzo si rinvia al cap. [rischio di controparte].

3. Compensazione delle poste in bilancio

3.1 Requisiti specifici

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali le banche possono riconoscere gli effetti di accordi di compensazione di posizioni in bilancio attive e passive verso la stessa controparte. L'ammissibilità è limitata a saldi reciproci in contante relativi a impieghi e depositi della banca.

Non rientrano nella presente disciplina gli accordi-quadro di compensazione indicati nel par. 2.

Oltre ai requisiti di certezza giuridica ⁽⁹⁾ e opponibilità stabiliti in via generale per gli strumenti di attenuazione del rischio di credito (cfr. sezione II), il riconoscimento degli effetti della compensazione in bilancio è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti specifici:

- a) l'accordo di compensazione deve risultare da un documento scritto, anche quando sussistono i presupposti per la compensazione legale. Al fine di prevenire l'insorgere di contestazioni e, conseguentemente, di ridurre il connesso rischio legale, nell'accordo devono essere precisamente individuati gli impieghi e i depositi soggetti alla compensazione;

⁽⁸⁾ Non sono pertanto utilizzabili come garanzie tutti gli altri strumenti finanziari e le merci che possono essere ammessi nel portafoglio di negoziazione come invece previsto dalla normativa relativa al rischio di controparte, per le posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione (cfr. cap...).

⁽⁹⁾ A tale fine va verificata, tra l'altro, l'eventuale rilevanza di cause ostative al riconoscimento giuridico della compensazione anche in relazione al fallimento di una delle parti (ad es. art. 1246 c.c., art. 56, comma 2, l. fall.).

- b) la banca deve essere in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività verso la stessa controparte che rientrano nell'accordo di compensazione;
- c) la banca sorveglia e controlla i rischi connessi con la cessazione della protezione del credito; in particolare, la banca adotta ogni cautela volta a salvaguardare l'effettiva disponibilità delle passività da compensare con le attività; a tal fine, andranno previsti vincoli alla cessione delle passività;
- d) la banca sorveglia e controlla le esposizioni rilevanti su base netta.

3.2 *Modalità di calcolo*

Le passività verso la banca che concede il prestito sono trattate come garanzie in contante (cfr. par. 1 Garanzie reali finanziarie).

Nel caso in cui le passività rientranti nell'accordo di compensazione abbiano durata inferiore a quella delle attività, si applicano le disposizioni relative al disallineamento di durata (cfr. par. 8).

4. **Altri tipi di protezione reale**

Possono essere riconosciuti ai fini dell'attenuazione del rischio di credito gli strumenti di seguito illustrati, per i quali il metodo di calcolo è quello della protezione personale. Detti strumenti sono soggetti ai requisiti generali di cui alla Sezione II e a quelli di seguito indicati.

4.1. *Depositi in contante presso terzi*

I depositi in contante presso intermediari vigilati o gli strumenti assimilabili detenuti dalle stesse al di fuori di un servizio di custodia idoneo ad assicurare il requisito della separatezza indicato [garanzie reali finanziaria] e costituiti in garanzia a favore della banca che calcola il requisito possono essere considerati come una garanzia rilasciata dall'intermediario che li detiene a condizione che:

- a) il credito del debitore verso il soggetto terzo sia esplicitamente vincolato a favore della banca e tale vincolo sia efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni rilevanti;
- b) la costituzione del vincolo sia stata notificata all'intermediario detentore;
- c) a seguito della notifica l'intermediario detentore possa effettuare pagamenti solo alla banca o ad altre parti, ma in quest'ultimo caso con il consenso della medesima;
- d) la costituzione in garanzia sia incondizionata e irrevocabile.

4.2 Polizze di assicurazione vita

Le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore della banca possono essere trattate come una garanzia rilasciata dalla società che emette la polizza a condizione che:

- a) la società che fornisce l'assicurazione vita rientri nel novero dei garanti ammessi (cfr. par. 5.3);
- b) la polizza di assicurazione vita sia esplicitamente vincolata in garanzia a favore della banca;
- c) la costituzione in garanzia sia stata notificata alla società che fornisce l'assicurazione, la quale di conseguenza non può versare importi esigibili in base al contratto senza il consenso della banca;
- d) il valore dichiarato di riscatto dell'assicurazione non sia riducibile;
- e) la banca abbia il diritto di risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto tempestivamente in caso di inadempimento del debitore;
- f) la banca sia informata dell'eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del detentore di essa;
- g) la protezione del credito sia fornita per tutta la durata del prestito; ove la polizza assicurativa scada prima del contratto creditizio, la banca deve garantire che l'importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale fino al termine del contratto di credito;
- h) il vincolo sia efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate al momento della conclusione del contratto di credito.

Il valore della protezione del credito è il valore di riscatto della polizza.

4.3 Strumenti finanziari emessi da soggetti terzi

Gli strumenti finanziari emessi da intermediari vigilati che l'emittente si è impegnato a riacquistare su richiesta del portatore possono essere trattati come una garanzia del soggetto emittente.

Il valore di protezione del credito riconosciuto è il seguente:

- a) quando lo strumento è riacquistato al suo valore nominale, il valore della protezione corrisponde a tale importo;
- b) quando lo strumento è riacquistato al prezzo di mercato, il valore della protezione corrisponde al valore dello strumento calcolato secondo le regole applicabili ai titoli di debito privi di *rating*.

SOTTOSEZIONE 2

*LA PROTEZIONE DEL CREDITO PERSONALE***5. Garanzie personali e contro-garanzie***5.1 Strumenti ammessi*

E' considerato garanzia personale l'impegno giuridico assunto esplicitamente da un soggetto terzo (fornitore di protezione) di adempiere un'obbligazione nei confronti della banca in caso di mancato adempimento da parte dell'obbligato principale.

Possono rientrare nella fattispecie, tra l'altro, la fideiussione, ivi compresa la "fideiussione omnibus", la polizza fideiussoria, il contratto autonomo di garanzia, l'avallo.

Vi possono rientrare gli impegni assunti nell'ambito della delegazione di debito, dell'espromissione e dell'accollo, qualora essi siano coerenti con i requisiti previsti per le garanzie personali (10). I finanziamenti a fronte di cessione di parte della retribuzione dei lavoratori ("cessione del quinto") possono essere trattati come crediti assistiti da garanzia personale, laddove nella struttura dell'operazione siano soddisfatti i requisiti richiesti per tale forma di protezione del credito (11). In merito alla possibilità che le operazioni indicate nel presente capoverso diano luogo a forme di trasferimento del credito suscettibili di essere riconosciute per le banche che adottano il metodo IRB cfr. Sezione IV, paragrafo 4.1..

Non possono dare luogo a forme di garanzia personale il mandato all'incasso, la delegazione di pagamento, gli anticipi su fatture salvo buon fine, in quanto il debitore non assume alcun obbligo verso la banca creditrice.

In linea di massima non danno luogo ad una garanzia personale le lettera di patronage, salvo che essa si configuri nella sostanza come una vera e propria fideiussione.

Nel caso di strumenti di protezione dal rischio di credito regolati da ordinamenti stranieri le banche verificano accuratamente, anche sulla base di

⁽¹⁰⁾ In particolare, nel caso della delegazione, dovranno essere rispettate, in linea di principio, le seguenti condizioni: il delegante appartiene alla pubblica amministrazione o essere comunque non sottoponibile a procedure concorsuali, il delegato assume irrevocabilmente l'obbligo diretto e incondizionato di eseguire il pagamento direttamente alla banca finanziatrice e tale obbligo risulta astratto e autonomo rispetto ai rapporti sottostanti intercorrenti con il debitore originario.

⁽¹¹⁾ In particolare, le polizze contro il rischio vita e il rischio impiego devono essere tali da soddisfare i requisiti previsti per il riconoscimento delle garanzie personali e offrire, nel loro complesso, una protezione del credito almeno equivalente a quella che deriverebbe dall'utilizzo di una di tali garanzie.

opinioni legali qualificate, che gli stessi producono effetti analoghi a quelli sopra descritti.

5.2 *Requisiti specifici*

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dalla sezione II, il riconoscimento a fini prudenziali degli effetti di attenuazione del rischio di credito delle garanzie personali è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti specifici:

- a) la protezione del credito deve essere diretta;
- b) l'entità e l'estensione della protezione del credito devono essere chiaramente definite e incontrovertibili.
- c) il contratto di protezione del credito non deve contenere alcuna clausola che possa consentire al fornitore della protezione di annullare unilateralmente la stessa. Qualora il contratto attribuisca al fornitore della protezione la facoltà di recesso, gli accordi tra le parti prevedono la salvaguardia della copertura relativamente agli obblighi sorti prima dell'esercizio del recesso;
- d) il contratto di protezione del credito non deve contenere alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto della banca finanziatrice ⁽¹²⁾ che possa:
 - i) aumentare il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta,
 - ii) esonerare il fornitore della protezione dall'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti o
 - iii) consentire al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;
- e) in caso di inadempimento della controparte, la banca deve avere il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme coperte dalla garanzia ⁽¹³⁾. In particolare, il pagamento non può essere subordinato alla condizione che la banca creditrice si rivalga in primo luogo sul debitore (il contratto di garanzia non deve attribuire al garante la facoltà di opporre il beneficio della preventiva escussione del soggetto garantito);
- f) la garanzia personale deve coprire la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito. Quando taluni tipi di pagamenti sono

⁽¹²⁾ La previsione di obblighi in capo alla banca finanziatrice (ad es., di comunicare al garante il primo mancato pagamento del debitore) pertanto non rappresenta a tali fini una condizione. Le banche, tuttavia, prestano attenzione alla predisposizione di clausole troppo generiche e difficilmente verificabili (ad es., obbligo di porre in essere tutte le cautele per evitare il *default* del debitore) che potrebbero essere facilmente eccepite dal garante al momento dell'escussione della garanzia.

⁽¹³⁾ Nel caso di garanzie integrative a copertura di finanziamenti ipotecari su immobili residenziali il contratto può prevedere che il garante sia tenuto a pagare entro un termine di 24 mesi (cfr. cap metodo standardizzato).

esclusi dalla garanzia personale, il valore riconosciuto della garanzia deve essere corretto in modo da tenere conto della limitazione della copertura;

- g) la garanzia deve essere un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante.

In caso di disallineamenti di attività, i contratti di garanzia devono prevedere una clausola di “cross default”, in forza della quale l'inadempimento verificatosi su una specifica esposizione creditizia di un determinato debitore si estende a tutte le esposizioni verso il medesimo soggetto.

5.3 *Garanti ammessi*

Sono ammesse le garanzie personali prestate da soggetti rientranti nelle categorie di seguito elencate, che corrispondono alle classi di esposizioni del metodo standardizzato:

- a) Stati sovrani e banche centrali (14);
- b) enti del settore pubblico;
- c) banche multilaterali di sviluppo;
- d) intermediari vigilati (15).

e) imprese non finanziarie che dispongano di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta associata ad una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore a 2.

5.4 *Metodo di calcolo*

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, le banche possono sostituire la ponderazione del soggetto garante a quella del soggetto debitore (cd. principio di sostituzione).

Il valore della protezione del credito fornita da una garanzia personale è l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare in caso di inadempimento da parte del debitore.

Quando la garanzia personale è denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione (disallineamento di valuta) il valore della protezione del credito è ridotto secondo quanto stabilito nell'allegato D.

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, un'esposizione garantita nei confronti di soggetti appartenenti al portafoglio delle esposizioni al dettaglio può essere valutata come rientrante nel portafoglio del soggetto garante (16).

⁽¹⁴⁾ In tale categoria rientrano le organizzazioni internazionali che ricevono la ponderazione dello 0 per cento.

⁽¹⁵⁾ Cfr. documento di consultazione su “Ambito di applicazione dei requisiti prudenziali”, par. 4.

Nel caso di disallineamenti di durata, si applica anche la disciplina illustrata al par. 8.

Quando l'importo garantito è inferiore a quello del valore dell'esposizione e le quote non garantite hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia la banca e il fornitore della protezione condividono pro quota le perdite), i requisiti patrimoniali sono ridotti in misura proporzionale.

Quando l'importo garantito è inferiore a quello del valore dell'esposizione e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia la banca e il fornitore della protezione rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione), ricorrendo un'ipotesi di segmentazione del rischio ("*operazioni tranced*"), si applicano le disposizioni relative alla cartolarizzazione (cfr. Parte Seconda del presente capitolo).

5.5 *Le contro-garanzie o garanzie indirette* ⁽¹⁷⁾

Quando un'esposizione è protetta da una garanzia personale che è a sua volta assistita dalla contro-garanzia di uno dei soggetti compresi nelle categorie di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 5.3, l'esposizione può essere considerata protetta da una garanzia personale fornita dal contro-garante, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la contro-garanzia copre tutti gli elementi di rischio di credito dell'esposizione protetta;
- b) la garanzia principale e la contro-garanzia soddisfano tutti i requisiti operativi previsti per le garanzie personali, fatto salvo che la contro-garanzia può non essere riferita in modo diretto all'obbligazione principale;
- c) la banca è in grado di dimostrare che la copertura è solida e che non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della contro-garanzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta da parte del contro-garante.

La contro-garanzia da parte di uno dei fornitori di protezione sopra indicati è riconosciuta anche se essa non assiste la garanzia diretta dell'esposizione, ma una contro-garanzia prestata a tale garanzia diretta da un fornitore non rientrante nel novero dei contro-garanti ammessi.

⁽¹⁶⁾ Ciò implica che, se un'esposizione retail è garantita per il 50% dallo Stato, l'esposizione può essere considerata per il 50% come rientrante nel portafoglio "Stati sovrani" e per il restante 50% come ricompresa nel portafoglio delle esposizioni al dettaglio; ciascuna quota dell'esposizione sarà assoggettata alla relativa ponderazione.

⁽¹⁷⁾ La contro-garanzia (tipicamente la fideiussione concessa al fideiussore prevista nell'art. 1940 cod. civ.) rappresenta una garanzia "indiretta", di secondo livello, che consente alla banca finanziatrice di richiedere il pagamento dell'obbligazione al contro-garante nel caso in cui né il debitore originario né il garante siano in grado di adempiere. La co-garanzia rappresenta invece una garanzia "diretta", di primo livello che concorre con un'altra garanzia al pagamento dell'obbligazione nel caso in cui il debitore originario sia inadempiente. In questo caso non si applicano le norme del presente paragrafo, ma quelle relative alle garanzie.

6. Derivati creditizi

6.1 Strumenti e fornitori di protezione ammessi

Ai fini della presente disciplina, sono riconosciute le seguenti tipologie di derivati creditizi e gli strumenti composti da tali derivati ovvero equivalenti ad essi sotto il profilo economico:

- a) i *credit default swaps*;
- b) i *total return swaps*;
- c) le *credit linked notes*.

Per essere riconosciuta ai fini prudenziali, la protezione deve essere fornita da un soggetto fornitore di protezione appartenente alle categorie elencate al par. 5.3 per le garanzie personali.

Quando la banca utilizza un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione a fini di copertura di esposizioni appartenenti al portafoglio bancario (cd. contratti “interni” di copertura), la protezione viene riconosciuta solo se il rischio di credito trasferito al portafoglio di negoziazione viene a sua volta trasferito a una o più controparti terze, esterne alla banca, attraverso derivati su credito che rispettino i requisiti di ammissibilità richiesti dalla presente disciplina.

Nel caso di contratti derivati del tipo “first-to-default”, va considerata come esposizione oggetto di copertura quella che, in assenza della protezione, presenterebbe il minor importo ponderato per il rischio. La banca acquirente la protezione può applicare a tale esposizione il trattamento prudenziale previsto nel presente paragrafo solo se il valore dell’esposizione è inferiore o pari al valore nozionale della protezione del credito.

Se il derivato creditizio è del tipo “nth-to-default”, l’effetto di mitigazione del rischio creditizio è riconosciuto solo se la n-lesima protezione ammessa è già stata soddisfatta oppure sono già state dichiarate in default n-1 attività incluse nel basket. In tale caso, la banca adotta un procedimento analogo a quello previsto per i derivati di tipo “first-to-default” ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio.

6.2 Requisiti specifici

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dalla sezione II, il riconoscimento dei derivati creditizi è subordinato all’osservanza dei requisiti

specifici indicati per le garanzie personali al par. 5.2, punti a), b), c) e d) e delle condizioni che seguono:

- a) fatto salvo il disposto della successiva lettera b), gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti devono includere almeno tutte le fattispecie di seguito elencate, nei termini ivi specificati:
 - i) il mancato pagamento degli importi dovuti ai termini dell'obbligazione contrattuale sottostante, in essere all'epoca del mancato pagamento (con un periodo di tolleranza strettamente in linea con quello previsto nell'obbligazione sottostante o ad esso inferiore);
 - ii) il fallimento, l'insolvenza o l'incapacità del debitore di far fronte al proprio debito, ovvero il mancato pagamento dei propri debiti in scadenza o l'ammissione scritta della sua incapacità di pagare in generale gli stessi, ed eventi analoghi;
 - iii) la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea capitale, degli interessi o delle commissioni, e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti (rettifiche di valore o altri costi analoghi da imputare al conto economico);
- b) quando gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti non includono la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante di cui alla lettera a), punto iii), la protezione del credito può essere comunque ammessa previa una riduzione del valore riconosciuto come previsto al par. 6.3 della presente sezione;
- c) per i derivati su crediti che consentono il regolamento per contante, deve esistere un solido processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile. Deve essere chiaramente specificato il periodo entro cui si possono ottenere valutazioni dell'obbligazione sottostante dopo l'evento creditizio;
- d) se il regolamento presuppone il diritto e la capacità dell'acquirente della protezione di trasferire al fornitore della protezione l'obbligazione sottostante, le condizioni contrattuali di questa devono stabilire che il consenso eventualmente necessario a tale trasferimento non possa essere negato senza ragione;
- e) devono essere chiaramente identificate le parti cui spetta di accertare se si sia determinato un evento creditizio. Tale accertamento non deve competere esclusivamente al fornitore della protezione. L'acquirente della protezione deve avere il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell'evento creditizio.

Nel quadro di un derivato su crediti, è ammesso un disallineamento di attività solo a condizione che:

- a) l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio abbia rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;
- b) l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio

si riferiscano al medesimo debitore (vale a dire, allo stesso soggetto giuridico), e siano presenti clausole di *cross-default* o di *cross-acceleration* validamente opponibili.

6.3 Metodi di calcolo

Fermo restando quanto specificato al capoverso successivo, il trattamento a fini prudenziali dei *credit default swaps* e dei *total rate of return swaps* è assimilato a quello delle garanzie personali descritto al par. 5.4 della presente sezione.

Nel caso di derivati su crediti che non includono come evento creditizio la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o commissioni e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti (ad esempio l'imputazione di una rettifica di valore o di costi analoghi al conto economico), il valore della protezione del credito:

- a) è ridotto del 40% qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare non sia superiore al valore dell'esposizione;
- b) non deve superare il 60% del valore dell'esposizione qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare sia superiore al valore dell'esposizione stessa.

Le *credit linked notes* emesse dalla banca che concede il prestito ricevono, nei limiti delle somme incassate, il trattamento prudenziale delle garanzie finanziarie in contante.

7. Garanzie mutualistiche

In deroga a quanto previsto nel paragrafo 5.2 sub e), possono essere riconosciute anche le garanzie personali prestate nel contesto di sistemi di garanzia mutualistica, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) la banca ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante, corrispondente ad una stima attendibile dell'importo delle perdite economiche che la banca stessa potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, in proporzione alla copertura della garanzia personale. La banca stabilisce la congruità dell'acconto in relazione alle perdite sperimentate;
- b) gli effetti di protezione delle perdite assicurati dalla garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, sono sostanzialmente equiparabili al caso in cui viene assunta una garanzia personale ordinaria e quindi giustificano la deroga in esame.

Rientrano in questo paragrafo le modalità operative dei Confidi.

8. I disallineamenti di durata

8.1 Definizione di durata

La durata effettiva dell'attività protetta è calcolata come il periodo massimo rimanente prima che il debitore sia chiamato ad adempiere la sua obbligazione. In ogni caso, la durata effettiva dell'esposizione non può superare i 5 anni.

Salvo quanto previsto nel seguente capoverso, la durata della protezione del credito è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale è possibile che la protezione cessi o che vi si ponga fine.

Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione del fornitore della protezione, la durata della protezione è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata. Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione dell'acquirente della protezione e i termini contrattuali all'origine della protezione incentivano la banca ad esercitare tale opzione prima della scadenza contrattuale, la durata della protezione è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata; altrimenti si può considerare che tale opzione non influenzi la durata della protezione.

Nel caso di derivati su crediti, se è possibile che il derivato si concluda prima della scadenza del periodo di tolleranza previsto per il verificarsi dell'inadempimento sull'obbligazione sottostante, il periodo di tolleranza viene dedotto dalla durata della protezione.

8.2 Effetti sulla valutazione della protezione del credito

Non sono riconosciute protezioni con durata residua inferiore ai tre mesi la cui scadenza precede quella delle esposizioni sottostanti.

In caso di disallineamento di durata, la protezione del credito non è riconosciuta qualora la sua durata originaria sia inferiore ad 1 anno.

La protezione del credito personale è riconosciuta con un valore corretto secondo quanto indicato nell'allegato E per tutte le banche.

Se la banca utilizza il metodo semplificato per il trattamento prudenziale delle garanzie finanziarie (cfr. allegato B), la durata residua della garanzia non può essere inferiore a quella dell'esposizione.

SEZIONE IV

METODO IRB DI BASE

1. Premessa

Le banche che adottano il metodo dei rating interni di base per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (IRB di base; cfr. Cap.) possono avvalersi degli strumenti di attenuazione del rischio creditizio riconosciuti nel quadro del metodo standardizzato, secondo la disciplina dettata nelle Sezioni II e III, fatto salvo quanto diversamente previsto nella presente sezione.

Le banche che adottano il metodo IRB di base possono utilizzare gli ulteriori strumenti di attenuazione del rischio di credito specificamente disciplinati nella presente sezione (“garanzie IRB-idonee”): garanzie immobiliari, garanzie reali su altri beni materiali, crediti commerciali, operazioni di leasing.

SOTTOSEZIONE 1

*LA PROTEZIONE DEL CREDITO REALE***2. Garanzie immobiliari***2.1 Strumenti ammessi*

Le garanzie reali su immobili residenziali occupati, destinati a essere occupati oppure destinati a essere dati in locazione dal proprietario o da chi ne è beneficiario ⁽¹⁸⁾ e su immobili non residenziali possono essere riconosciute ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali se sono soddisfatte le condizioni per il riconoscimento della ponderazione ridotta previste nel metodo standardizzato.

Qualora le predette condizioni non vengano rispettate, i finanziamenti assistiti da garanzia su immobili possono essere ricondotti tra le esposizioni connesse con finanziamenti specializzati, ove ricorrano i presupposti richiesti dalla relativa disciplina.

Nei rimanenti casi, le banche non possono riconoscere alcun beneficio e i finanziamenti in questione sono trattati come esposizioni non garantite (Cfr. cap... metodo IRB).

⁽¹⁸⁾ Per esempio, il proprietario effettivo nel caso di società di investimento personale.

2.2 *Requisiti specifici*

Fermo restando l'osservanza dei requisiti generali (cfr. sezione II), le banche sono tenute al rispetto degli specifici requisiti previsti per i crediti garantiti da immobili per le banche che adottano il metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali (cfr. cap), ad eccezione di quello relativo al rapporto tra l'importo del credito e il valore della garanzia (loan to value).

3. **Garanzie reali su altri beni materiali**

3.1 *Condizioni di ammissibilità*

Le banche possono tenere conto anche degli effetti di attenuazione del rischio di garanzie reali su beni materiali diversi da quelli che possono formare oggetto di garanzie reali finanziarie e delle garanzie immobiliari, a condizione che:

- a) esistano mercati liquidi per un realizzo rapido ed efficiente del bene;
- b) i prezzi di mercato del bene oggetto della garanzia siano significativi e accessibili al pubblico;
- c) sussistano elementi per ritenere che l'importo effettivamente ricavato dalla banca in sede di realizzo della garanzia non si discosta in misura significativa dai predetti prezzi.

La sussistenza delle predette condizioni è accertata, sotto la propria responsabilità, dalla banca che intende riconoscere gli effetti della garanzia ai fini della riduzione del requisito patrimoniale.

Possono rientrare in tale fattispecie, a titolo semplificativo, il pegno, il leasing e il privilegio.

3.2 *Requisiti specifici*

Oltre ai requisiti generali di cui alla sez. II, ai fini del riconoscimento le garanzie reali su altri beni materiali rispettano le seguenti condizioni:

- 1) deve trattarsi di garanzie di primo grado e quindi non subordinate nel diritto al rimborso ad altri creditori, con la sola eccezione dei privilegi legali che attribuiscono un diritto prioritario a prescindere dal momento in cui sorgono;
- 2) il contratto di finanziamento deve contemplare una descrizione particolareggiata della garanzia e specificare in dettaglio la modalità e la frequenza delle rivalutazioni;
- 3) nel caso di merci, la banca deve avere il diritto di ispezionare fisicamente i beni.

Relativamente alla struttura dell'operazione, le politiche creditizie della banca devono prevedere: congrui requisiti concernenti il rapporto massimo tra l'ammontare della garanzia e quello dell'esposizione; la capacità di liquidare prontamente la garanzia; la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un valore di mercato; la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti) e la volatilità del valore della garanzia. A tal fine, le banche, inoltre, adottano specifici presidi organizzativi volti ad assicurare che:

a) il valore della garanzia sia verificato almeno una volta all'anno. Una verifica più frequente deve aver luogo nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;

b) le tipologie di beni materiali accettati in garanzia dalla banca e i criteri dalla stessa applicati in merito al rapporto appropriato fra l'ammontare di ciascun tipo di garanzia e l'importo dell'esposizione siano chiaramente documentati nelle politiche e procedure interne di erogazione del credito;

c) sia la valutazione iniziale che la rivalutazione tengano pienamente conto dell'eventuale deterioramento o obsolescenza della garanzia. Il processo di valutazione e di rivalutazione deve prestare particolare attenzione agli effetti del trascorrere del tempo per le attività materiali sensibili ai cambiamenti di moda o data;

d) sussista un'adeguata copertura assicurativa contro il rischio di danni al bene oggetto della garanzia.

3.3 Procedura per il riconoscimento a fini regolamentari

Il riconoscimento a fini regolamentari degli effetti di attenuazione del rischio connessi all'assunzione per la prima volta in garanzia di una determinata tipologia di beni è subordinato all'adozione di una delibera con la quale l'organo di amministrazione della banca con il parere dell'organo di controllo attesta il rispetto delle condizioni di ammissibilità dei beni materiali e dei requisiti operativi e illustra sinteticamente gli elementi di giudizio su cui la verifica si è basata.

Devono essere analizzate le evidenze empiriche circa i tempi di realizzo della garanzia e la percentuale di recupero delle esposizioni garantite.

In sede di prima applicazione della presente disciplina le banche effettuano tale autovalutazione, anche cumulativa, relativa alle tipologie di beni materiali eventualmente già accettate in garanzia alla data di entrata di vigore delle presenti disposizioni, che intendono utilizzare a fini di riduzione del requisito patrimoniale.

La Banca d'Italia in sede di convalida dei sistemi di rating di ciascuna banca valuta l'adeguatezza delle procedure adottate dalla banca per accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti specifici.

4. Cessione di crediti

4.1 Strumenti ammessi

I crediti acquisiti dalla banca in garanzia o ad essa ceduti in pegno derivanti da transazioni commerciali o da altre operazioni con durata originaria ⁽¹⁹⁾ non superiore all'anno sono riconosciuti come strumento di riduzione del rischio di credito, purché siano soddisfatti, oltre ai requisiti generali previsti nella Sezione II, quelli specifici indicati nel paragrafo 4.2.

Sono esclusi dal trattamento previsto dalla presente disciplina i crediti collegati a operazioni di cartolarizzazione, a derivati su crediti e agli importi dovuti da soggetti connessi al debitore.

Inoltre non sono riconosciuti il mandato all'incasso, la delegazione di pagamento, gli anticipi su fatture salvo buon fine, in quanto il debitore non assume alcun obbligo verso la banca creditrice.

Sono riconosciute le cessioni di parte della retribuzione dei lavoratori ("cessioni del quinto") e, se realizzano fattispecie equivalenti al trasferimento del credito, la delegazione di debito, l'espromissione e l'accollo; in merito alla possibilità che le operazioni indicate nel presente capoverso diano luogo a fattispecie che possono essere trattate come forme di garanzia personale, si fa rinvio a quanto indicato nella Sezione III, paragrafo 5.1 [garanzie personali].

4.2 Requisiti specifici

Il riconoscimento dei crediti come garanzia presuppone che siano rispettati i requisiti di carattere generale definiti nella Sezione II nonché le seguenti condizioni:

- i) la banca deve vantare un diritto di prelazione di primo grado sui crediti costituiti in garanzia, con la sola eccezione dei privilegi legali;
- ii) la banca deve disporre di adeguate procedure per valutare il rischio creditizio insito nei crediti acquisiti a garanzia dell'esposizione. Dette procedure devono prevedere, fra l'altro, analisi concernenti l'attività del debitore principale e il settore economico in cui esso opera, nonché la tipologia dei suoi clienti. Nel caso in cui la banca si basi sul concedente (debitore) per la valutazione del rischio di credito dei clienti, essa deve vagliare la politica creditizia del concedente per accertarne la solidità e l'affidabilità;
- iii) il margine fra l'importo dell'esposizione e il valore dei crediti deve riflettere tutti i fattori rilevanti, compresi i costi di incasso, il grado di concentrazione presente nell'aggregato dei crediti dato in garanzia da uno stesso debitore e i

⁽¹⁹⁾ La durata originaria si determina con riferimento al momento in cui sorge il credito vantato dal cliente cedente nei confronti del debitore ceduto.

potenziali rischi di concentrazione a livello di esposizione complessiva della banca. Deve essere garantito un adeguato e continuo processo di sorveglianza sui crediti. Inoltre la banca deve rivedere su base regolare il rispetto delle clausole accessorie del contratto di finanziamento, dei rischi connessi al contesto ambientale e delle altre prescrizioni legali;

- iv) i crediti dati in garanzia dal debitore devono essere diversificati e non pienamente correlati con la situazione del debitore stesso. Nei casi in cui la correlazione positiva sia rilevante, si deve tenere conto dei rischi a ciò connessi nel fissare i margini per l'aggregato di garanzie nel suo insieme;
- v) i crediti nei confronti di soggetti connessi al debitore (incluso fra questi le filiazioni e i dipendenti) non possono essere riconosciuti come fattori di attenuazione del rischio;
- vi) la banca deve disporre di una procedura documentata per l'incasso dei pagamenti su crediti in situazioni critiche. I necessari strumenti per l'incasso devono essere operativi anche quando la banca si affida normalmente al concedente per gli incassi.

5. Operazioni di leasing

I crediti derivanti da operazioni nelle quali la banca finanziatrice dà in leasing un bene a un soggetto terzo ricevono lo stesso trattamento prudenziale delle esposizioni assistite da garanzie aventi a oggetto il bene dato in leasing (nello specifico, le garanzie immobiliari se il bene è costituito da un immobile o le garanzie reali su altri beni materiali in caso di beni diversi da quelli che formano oggetto delle garanzie immobiliari e delle garanzie reali finanziarie), se sono soddisfatte, oltre ai requisiti generali della Sezione II, le seguenti condizioni:

- a seconda del tipo di bene oggetto dell'operazione, devono essere rispettati i requisiti specifici previsti per le garanzie immobiliari al par. 2.2 o per le garanzie reali su altri beni materiali al par. 3.2;
- deve essere assicurata un'accorta gestione dei rischi da parte del locatore riguardo alla destinazione d'uso del bene locato, alla sua vetustà e al piano di ammortamento, compreso un adeguato controllo del valore della garanzia reale;
- non vi deve essere un divario fra il valore dell'importo non ammortizzato e il valore di mercato della garanzia tale da sovrastimare l'effetto di attenuazione del rischio di credito attribuito al bene dato in leasing, a meno che di tale divario non si tenga conto nel calcolo della LGD secondo quanto stabilito nell'allegato G .

I contratti di leasing che espongono la banca a un rischio di valore residuale (20) sono trattati secondo le modalità descritte nell'ambito del metodo IRB.

⁽²⁰⁾ Per "rischio di valore residuale" si intende l'esposizione a potenziali perdite causate da una diminuzione del valore equo del bene al di sotto del valore residuale stimato al momento della stipula del contratto di leasing.

6. Metodi di calcolo

6.1 Garanzie reali finanziarie

In presenza di esposizioni assistite da garanzie finanziarie idonee, gli effetti della garanzia sono riflessi in un aggiustamento della LGD, secondo quanto indicato nell'allegato F. Conseguentemente, le banche calcolano l'EAD senza tenere conto della presenza della garanzia finanziaria.

6.2 Disposizioni comuni alle garanzie ammesse nel metodo IRB ("IRB-idonee") diverse dalle garanzie reali finanziarie

La LGD da utilizzare per il calcolo degli importi ponderati per il rischio di esposizioni assistite dalle garanzie ammesse nel metodo IRB ("IRB-idonee") diverse dalle garanzie reali finanziarie è calcolata sulla base di quanto indicato nell'allegato G.

6.3 Valore delle garanzie ammesse nel metodo IRB ("IRB-idonee") diverse dalle garanzie reali finanziarie

Nel caso in cui la garanzia sia costituita da crediti, il valore della garanzia è pari all'ammontare del valore di realizzo.

Se oggetto della garanzia è un immobile, il valore della garanzia è il valore equo del bene (o il valore del credito ipotecario ⁽²¹⁾), ridotto se del caso per tenere conto dei risultati delle verifiche di cui al paragrafo 2.2 e di eventuali diritti di prelazione sull'immobile.

⁽²¹⁾ Per "valore del credito ipotecario" si intende il valore dell'immobile quale determinato in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile stesso, tenuto conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi. Nella stima del valore del credito ipotecario non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore del credito ipotecario è documentato in modo chiaro e trasparente.

SOTTOSEZIONE 2

*LA PROTEZIONE DEL CREDITO PERSONALE***7. Garanzie personali e derivati creditizi***7.1 Fornitori di protezione ammessi*

Oltre ai soggetti rientranti nelle categorie da a) a d) indicate al par. 5.3 della Sez. III, sono riconosciuti come fornitori di protezione idonei anche le imprese non finanziarie di cui alla lettera e), anche qualora non dispongano di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta, ma abbiano ricevuto dalla banca una valutazione interna (PD), conformemente alla disciplina prevista al par. (IRB di Base), equivalente a quella di un'ECAI riconosciuta associata a una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore a 2.

7.2 Metodo di calcolo

In caso di esposizioni assistite da garanzie personali o da derivati creditizi o dalle altre forme di protezione reale indicate al par. 4 della Sez. III, il fattore di ponderazione della quota di esposizione protetta viene determinato utilizzando:

- la PD associata alla classe di merito creditizio del fornitore della protezione, se più favorevole, ovvero associata a una classe intermedia tra quella del debitore e quella del garante, se la banca ritiene che la piena sostituibilità non sia assicurata;
- la funzione di ponderazione appropriata per la categoria di appartenenza del fornitore della protezione.

Qualora un'esposizione subordinata sia coperta da una protezione non subordinata, la LGD prevista per l'esposizione subordinata (75%) può essere sostituita da quella associata a crediti di rango primario (45%), solo se il fornitore della protezione assume anche il rischio di subordinazione (22).

Per eventuali quote non garantite dell'esposizione, la PD è quella relativa alla classe di merito creditizio del debitore e la LGD è quella associata all'esposizione sottostante.

⁽²²⁾ In sostanza, il fornitore di protezione deve essere tenuto, in caso di inadempimento del debitore originario, ad adempiere alla propria obbligazione verso la banca garantita come se quest'ultima fosse di rango primario

Ai fini del calcolo della quota di esposizione garantita, il valore della protezione è il valore corretto che tiene conto di eventuali disallineamenti di valuta e di durata tra l'esposizione e la protezione (cfr. Allegato D e par. 2 dell'Allegato E).

8 Double default

8.1 Metodo di calcolo dell'effetto di "double default"

Con riferimento alle attività finanziarie il cui rischio di credito è coperto con garanzie personali o derivati su crediti, le banche possono tenere conto dell'effetto del cd. "double default".

L'approccio "double default effect" è alternativo a quello di sostituzione, che prevede l'utilizzo della PD del garante. La banca può applicare distintamente per ogni esposizione di cui al paragrafo 8.2 uno dei due approcci. In particolare, l'approccio "double default effect" può essere adottato al ricorrere delle condizioni contenute nel presente paragrafo.

8.2 Fornitori di protezione ammessi

Sono riconosciuti come fornitori di protezione le istituzioni finanziarie soggette a vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le agenzie per il credito all'esportazione (ECA). Il garante (o fornitore di protezione), che deve avere esperienza sufficiente in materia di protezione del credito personale, soddisfa le seguenti condizioni:

a) è soggetto a regole di vigilanza equivalenti a quelle delle banche, ovvero disponeva nel momento in cui ha concesso la protezione dal rischio di credito di un rating, rilasciato da un'ECAI riconosciuta dalla Banca d'Italia, che ricade nelle classi di merito creditizio 1, 2 o 3 previste dal metodo standardizzato con riferimento alle imprese non finanziarie (cfr. cap.);

b) sin dal momento in cui ha rilasciato la protezione dal rischio di credito o successivamente, presenta un rating, calcolato internamente dalla banca, cui corrisponde una PD equivalente o inferiore a quella associata alle classi di merito creditizio 1 o 2 previste dal metodo standardizzato con riferimento alle imprese non finanziarie (cfr. cap.);

c) sin dal momento in cui ha rilasciato la protezione dal rischio di credito e successivamente, ha un rating, calcolato internamente dalla banca, con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito creditizio 3 prevista dal metodo standardizzato con riferimento alle imprese non finanziarie (cfr. cap.).

Il fornitore di protezione e i debitori principali non devono appartenere allo stesso gruppo societario.

Nel caso di protezione del credito fornita dalle ECA, non si tiene conto di eventuali contro-garanzia di un governo centrale.

Le banche che applicano le regole sul “*double default*” devono controllare il mantenimento da parte del garante dei requisiti di idoneità, tenuto conto che la perdita degli stessi può ripercuotersi sul requisito patrimoniale.

8.3 Attività oggetto di copertura

Possono usufruire del trattamento previsto dall’approccio “double-default” unicamente le seguenti attività di rischio:

- esposizioni verso imprese (cfr. cap. 3 IRB), escluse le imprese di assicurazione e riassicurazione;
- esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali o enti del settore pubblico, che non sono assimilate nel metodo IRB alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali;
- esposizioni verso piccole o medie imprese classificate tra le esposizioni al dettaglio (cfr. cap. 3 IRB).

8.4 Tipologie di garanzie o derivati su crediti ammessi

Gli strumenti di attenuazione del rischio di credito riconosciuti nell’ambito del “double-default” sono costituiti dalle seguenti tipologie di garanzie personali e derivati su crediti:

- derivati su crediti e garanzie personali relativi ad un solo debitore (cd. prodotti *single name*);
- derivati su crediti relativi a una pluralità di debitori (cd. prodotti basket) del tipo *first-to-default*. In questo caso si considera coperta l'attività rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio;
- derivati su crediti relativi a una pluralità di debitori (cd. prodotti basket) del tipo *nth-to-default*. In questo caso la copertura del rischio di credito rileva ai fini del “double default” soltanto quando la (n-1)th protezione ammessa è già stata soddisfatta oppure sono già state dichiarate in *default* (n-1) attività incluse nel basket. Fermo restando quanto precede, si considera coperta l'attività rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio.

8.5 Altri requisiti

Per poter utilizzare l’approccio “double default effect” occorre rispettare anche i seguenti ulteriori requisiti:

- a) le garanzie personali e i derivati su crediti devono soddisfare tutti i requisiti previsti dalla disciplina in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito;

b) il fattore di ponderazione del rischio che è associato all'esposizione prima dell'applicazione della formula relativa all'approccio "double default effect" non deve includere alcun effetto di mitigazione del rischio di credito;

c) una banca deve avere il diritto e la ragionevole aspettativa di ottenere i pagamenti dovuti dal fornitore di protezione senza dover ricorrere ad azioni legali per obbligare la controparte al pagamento. Per quanto possibile, le banche devono prendere le opportune iniziative per accertarsi che il fornitore di protezione sia disposto a pagare prontamente qualora si verificano le condizioni contrattuali che fanno scattare la protezione;

d) la protezione del credito acquistata deve assorbire tutte le perdite creditizie registrate sull'esposizione coperta, a seguito del verificarsi delle condizioni (o eventi creditizi) contrattualmente stabilite;

e) se il contratto prevede che il regolamento della garanzia (o derivato su crediti) avvenga mediante la consegna da parte dell'acquirente di protezione dell'attività sottostante (cd. *physical settlement*), deve essere rispettato il requisito di certezza giuridica in merito alla trasferibilità del sottostante stesso. Se una banca che acquista protezione intende negoziare un'attività diversa da quella oggetto di copertura deve assicurarsi che l'attività consegnabile (*deliverable obligation*) sia sufficientemente liquida in modo da poterla acquistare ai fini della consegna in conformità del contratto;

f) i termini e le condizioni relativi alle garanzie e ai derivati su crediti devono essere confermati formalmente per iscritto sia dal fornitore di protezione sia dalla banca;

g) le banche devono disporre di una procedura in grado di individuare l'esistenza di un'elevata correlazione tra il merito di credito del fornitore di protezione e quello del debitore garantito dovuta al fatto che i loro risultati dipendono da fattori comuni diversi dal "rischio sistematico". Un esempio di tale elevata correlazione è rappresentato dal caso in cui il garante di un'impresa che produce beni e servizi sia allo stesso tempo uno dei suoi clienti più importanti tanto da costituire per l'impresa una delle principali fonti di reddito.

8.6 Metodologia di calcolo dell'effetto di "double default"

Qualora le garanzie personali ricevute e i derivati su crediti acquistati rispettino tutti i suddetti requisiti, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di ciascuna operazione può beneficiare dell'effetto di "double default", calcolato in base alle indicazioni dell'allegato H.

SEZIONE V

METODO DEI RATING INTERNI AVANZATO

1. Premessa

Le banche che adottano il metodo IRB avanzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio creditizio prodotti dall'utilizzo delle tecniche di CRM nella stima dei parametri di rischio.

La protezione del credito è riconosciuta qualora la banca rispetti la disciplina illustrata nella presente sezione.

2. Protezione del credito reale

La protezione reale va considerata nelle stime interne della LGD.

Le banche devono stabilire, relativamente alla gestione di garanzie reali, alla certezza giuridica, alla gestione dei rischi e all'informativa al pubblico, requisiti interni che siano coerenti con quelli previsti nella sezione II [cf. metodo IRB].

3. Protezione del credito personale

Previo accertamento della Banca d'Italia nell'ambito della convalida dei sistemi di rating interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, le banche possono scegliere di riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito prodotti da garanzie personali, derivati su crediti ed altre attività assimilate (cfr. par. 4 della sez. III) rettificando la PD e/o la LGD, a condizione che siano soddisfatti i pertinenti requisiti minimi specificati nei paragrafi 3.1 e 3.2.

3.1 Garanzie personali riconosciute: requisiti specifici

Le garanzie personali sono riconosciute come strumenti di attenuazione del rischio alle seguenti condizioni:

- è rispettato il requisito della certezza giuridica definito nella sez. II;
- le banche dispongono di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti ammessi;
- ai garanti ammessi si applicano le stesse regole previste per il calcolo della PD dei debitori nell'ambito della disciplina del metodo IRB;

- le garanzie che prevedono clausole in virtù delle quali il garante può non essere costretto ad adempiere (garanzie condizionali) sono riconosciute purché le banche dimostrino alla Banca d'Italia che i criteri di assegnazione delle esposizioni alle classi di merito di credito tengono adeguatamente conto di eventuali limitazioni dell'effetto di attenuazione del rischio.

3.2 *Derivati creditizi: requisiti specifici*

I requisiti minimi previsti al par. 3.1 per le garanzie personali sono richiesti anche per il riconoscimento dei derivati creditizi “*single name*”.

In caso di disallineamento di attività si applicano i requisiti di cui al par. 6.2 della Sezione III.

La Banca d'Italia in sede di convalida dei sistemi di rating di ciascuna banca valuta l'adeguatezza delle procedure adottate dalla banca per accertare la sussistenza dei requisiti minimi.

SEZIONE VI

MODALITÀ DI IMPUTAZIONE DELLE DIVERSE FORME DI PROTEZIONE
DEL CREDITO1. *Modalità di imputazione delle diverse forme di protezione del credito*

Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio, le banche determinano l'attribuzione degli effetti dei diversi strumenti di protezione dal rischio di credito acquisiti alle attività di rischio coperte, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito contrattualmente con il fornitore della protezione con riguardo all'imputazione della stessa.

In particolare, quando una banca dispone di più strumenti di attenuazione del rischio di credito a fronte di una singola esposizione, essa suddivide l'esposizione fra le varie quote garantite da ciascun tipo di strumento di attenuazione del rischio di credito e per ciascuna quota procede separatamente al calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio.

Analogo trattamento si applica nel caso in cui le protezioni del credito fornite da un singolo garante hanno durata diversa.

Quando una banca che adotta il metodo IRB di base ha un'esposizione coperta sia da garanzie finanziarie sia da altre garanzie reali ammissibili, la banca suddivide il valore dell'esposizione corretto per la volatilità nelle quote coperte ciascuna da un unico tipo di garanzia (ad esempio, garanzia finanziaria, crediti, immobili, altre garanzie reali (*physical collateral*)) e applica ad ognuna il trattamento pertinente in conformità a quanto specificato nella disciplina del presente capitolo.

In nessun caso, a fronte di un'esposizione per la quale sia stata ottenuta un'attenuazione del rischio di credito, si può determinare un importo ponderato per il rischio o un importo della perdita attesa superiore a quello di un'identica esposizione per la quale non vi sia attenuazione del rischio di credito.

Qualora gli effetti della protezione del credito siano già presi in considerazione nel calcolo dell'esposizione ponderata per il rischio nel metodo standardizzato (ad esempio, finanziamenti assistiti da garanzie immobiliari, esposizioni fornite di rating laddove il rating già include l'effetto della riduzione del rischio di credito) o dalla funzione regolamentare per il calcolo del requisito patrimoniale nel metodo IRB (ad esempio, finanziamenti assistiti da garanzie immobiliari ricompresi nel portafoglio *retail*), non si applicano le disposizioni del presente capitolo ...[relativo alle modalità di calcolo].

ALLEGATO A

GARANZIE REALI FINANZIARIE. STRUMENTI AMMESSI

Le garanzie reali finanziarie idonee hanno a oggetto i seguenti strumenti:

- a) oro;
- b) depositi in contante e strumenti assimilabili detenuti presso la banca che acquista protezione; rientrano le *credit linked notes* emesse dalla banca che acquista protezione.
- c) titoli di debito emessi da:
 - i. soggetti sovrani e rispettive banche centrali, per i quali sia disponibile un rating specifico dell'emissione attribuito da un soggetto riconosciuto rientrante nelle classi da 1 a 4 della scala di valutazione del merito creditizio;
 - ii. organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo alle quali è attribuito un fattore di ponderazione dello zero per cento;
 - iii. amministrazioni regionali, enti locali e altri enti del settore pubblico le cui esposizioni ricevono il medesimo trattamento dei soggetti sovrani nelle cui giurisdizioni hanno sede;
 - iv. soggetti le cui esposizioni ricadono nel portafoglio "intermediari vigilati", banche multilaterali di sviluppo diverse da quelle di cui al punto ii), amministrazioni regionali enti locali ed enti del settore pubblico diversi da quelli di cui al punto iii), per i quali sia disponibile un rating specifico dell'emissione attribuito da un soggetto riconosciuto rientrante nelle classi da 1 a 3 della scala di valutazione del merito creditizio;
 - v. altri soggetti, per i quali sia disponibile un rating specifico dell'emissione attribuito da un soggetto riconosciuto rientrante nelle classi da 1 a 3 della scala di valutazione del merito creditizio;
- d) titoli di debito di intermediari vigilati e imprese non finanziarie, per i quali sia disponibile un rating specifico dell'emissione attribuito da un soggetto riconosciuto rientrante nelle classi da 1 a 3 della scala di valutazione del merito creditizio applicabile alle esposizioni a breve termine;
- e) titoli di debito privi di rating emessi da soggetti le cui esposizioni ricadono nel portafoglio intermediari vigilati, a condizione che:
 - siano quotati in mercati ufficiali;
 - siano classificati come debito di primo rango (senior);

- tutte le altre emissioni di pari rango dell'ente emittente provviste di rating siano associate alle classi da 1 a 3 della scala di valutazione del merito creditizio;
- la banca non sia a conoscenza di informazioni tali da giustificare che l'emissione possa avere un rating, qualora applicabile, inferiore a quello di cui al precedente alinea;
- la banca sia in grado di dimostrare che lo strumento ha una sufficiente liquidità di mercato;

f) titoli di capitale e obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici di borsa;

g) quote di OICR, se hanno una quotazione pubblica giornaliera e il patrimonio dell'OICR è investito in strumenti di cui alle precedenti lettere da a) a f) ⁽²³⁾.

Qualora venga utilizzato il metodo integrale (cfr. allegato B, par. 2) per il trattamento prudenziale delle garanzie finanziarie, queste possono avere a oggetto anche:

h) titoli di capitale e obbligazioni convertibili non compresi in uno dei principali indici di borsa, ma quotati in mercati ufficiali;

i) quote di OICR, se hanno una quotazione pubblica giornaliera e il patrimonio dell'OICR è investito in strumenti di cui alle precedenti lettere da a) a f) nonché alla lettera h) ⁽²⁴⁾.

Con riferimento ai titoli di debito elencati nelle lettere c) e d), si precisa che il rating deve essere fornito da un'agenzia esterna di valutazione del merito creditizio (ECAI) o da un'agenzia per il credito all'esportazione (ECA) riconosciute idonee ai fini del calcolo del requisito patrimoniale con il metodo standard.

Nel caso in cui il titolo disponga di due rating, si fa riferimento a quello meno favorevole. Qualora lo strumento abbia più di due rating, si prendono in considerazione le due valutazioni più favorevoli; se difformi, si applica la meno favorevole delle due.

⁽²³⁾ L'eventuale utilizzo da parte dell'OICR di strumenti derivati a copertura dei rischi connessi con gli investimenti negli strumenti finanziari idonei non pregiudica l'ammissibilità delle relative quote come garanzia finanziaria.

⁽²⁴⁾ Cfr. nota precedente.

ALLEGATO B

GARANZIE REALI FINANZIARIE NEL METODO STANDARDIZZATO.
METODI DI CALCOLO*1. Metodo semplificato*

Alle attività di rischio, assistite in tutto o in parte da garanzie finanziarie, si applica, rispettivamente per intero o pro-quota, il fattore di ponderazione previsto per lo strumento fornito come garanzia. La parte di esposizione non garantita riceve la ponderazione propria della controparte (debitore).

Il fattore di ponderazione attribuito alla quota di esposizione garantita non può essere inferiore al 20%, fatta eccezione per i casi espressamente previsti al par. 1.1.

Alla garanzia è assegnato un valore pari al valore equo dello strumento sottostante.

1.1. Fattori di ponderazione: eccezioni alla soglia minima del 20%

Al ricorrere dei presupposti di seguito elencati, la quota garantita delle seguenti operazioni può beneficiare della ponderazione dello 0%.

1. Operazioni di pronti contro termine e concessione e assunzione di titoli in prestito, se:
 - a) l'esposizione e la garanzia sono rappresentate da contante ovvero da titoli di debito emessi dai soggetti indicati nell'allegato A, lettera c), da i) a iii) che ricevono una ponderazione dello 0% ai fini del calcolo del requisito patrimoniale;
 - b) la posizione coperta e la garanzia sono denominate nella stessa valuta;
 - c) la durata dell'operazione non supera un giorno ovvero sia l'esposizione sia la garanzia sono soggette a rivalutazione e ad adeguamento dei margini su base giornaliera;
 - d) il lasso di tempo intercorrente tra l'ultima rivalutazione precedente un mancato adeguamento dei margini da parte della controparte e l'escussione della garanzia non è superiore a quattro giorni lavorativi;
 - e) il regolamento dell'operazione avviene nell'ambito di un sistema di regolamento abilitato a tale tipo di transazioni;
 - f) la documentazione che disciplina l'operazione è conforme a quella normalmente utilizzata per le operazioni della specie;

g) le norme contrattuali che disciplinano l'operazione, opportunamente documentate, ne prevedono l'immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all'obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure nel caso di altri inadempimenti della controparte;

h) la controparte rientra nella categoria degli operatori primari (25).

2. Operazioni in strumenti derivati *over the counter* elencati nella normativa relativa al rischio di controparte e la cui esposizione è calcolata secondo la normativa medesima, soggette a rivalutazione giornaliera, garantite da contante o da strumenti assimilati, in assenza di disallineamenti di valuta.

3. Operazioni nelle quali l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta, se la garanzia è rappresentata alternativamente da:

- un deposito in contanti o uno strumento assimilabile;
- titoli di debito emessi da uno dai soggetti indicati nell'allegato A, lettera c), da i) a iii), esclusi gli enti del settore pubblico, qualora detti titoli ricevono una ponderazione dello 0% ai fini del calcolo del requisito patrimoniale e al loro valore equo è stato applicato uno sconto del 20%.

Se un'Autorità di vigilanza di uno Stato comunitario ha consentito l'applicazione di una ponderazione pari allo zero per cento nel caso di operazioni di pronti contro termine o di concessione e assunzione di titoli in prestito effettuate a fronte di titoli emessi dal proprio Stato sovrano, le banche italiane possono applicare il medesimo trattamento di favore.

Le banche sono tenute ad applicare un fattore di ponderazione del 10% alla parte garantita delle esposizioni connesse con le operazioni indicate al punto 1, qualora la controparte non sia un operatore primario di mercato. Alla medesima ponderazione devono essere assoggettate anche le operazioni indicate al punto 2 se sono garantite da titoli di debito emessi da uno dai soggetti di cui allegato A, lettera c), da i) a iii), esclusi gli enti del settore pubblico, qualora detti titoli ricevono una ponderazione dello 0% ai fini del calcolo del requisito patrimoniale.

2. *Metodo integrale*

Il metodo integrale consente di tenere conto in maniera più diretta dell'effetto di riduzione del rischio di credito indotto dalla presenza della garanzia finanziaria.

⁽²⁵⁾ Ai fini dell'applicazione della presente disciplina la categoria degli operatori primari di mercato comprende:

- i soggetti di cui all'allegato A, lettera c), da i) a iii) che ricevono una ponderazione dello 0% nella determinazione del requisito patrimoniale;
- soggetti le cui esposizioni ricadono nel portafoglio "intermediari vigilati";
- le altre società finanziarie (comprese le imprese di assicurazione) alle quali si applica un fattore di ponderazione del 20% nel calcolo del requisito patrimoniale nel metodo standardizzato;
- gli organismi di investimento collettivo regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;
- i fondi pensione regolamentati;
- le casse di compensazione e garanzia riconosciute.

Il valore ponderato per il rischio di un'attività coperta da una garanzia finanziaria idonea è ottenuto moltiplicando il fattore di ponderazione proprio della controparte per un importo pari alla differenza tra ammontare dell'esposizione e valore della garanzia.

Al fine di tenere conto della volatilità dei prezzi di mercato, ad entrambi gli importi (valore della garanzia e valore dell'esposizione) devono essere applicate adeguate "rettifiche per volatilità" (*haircuts*). A meno che non si tratti di contante, il valore dell'esposizione corretto per la volatilità sarà maggiore di quello dell'esposizione originaria, viceversa per la garanzia.

Qualora l'esposizione e la garanzia siano denominate in valute differenti, l'importo di quest'ultima deve essere ulteriormente ridotto attraverso un'apposita rettifica che rifletta le possibili oscillazioni del tasso di cambio.

Analiticamente il valore dell'esposizione calcolato secondo il metodo integrale è dato dalla seguente formula:

$$E^* = \max \{0; [E \times (1 + H_E) - C (1 - H_C - H_{FX})]\} \quad (1)$$

dove

E^* valore "corretto" dell'esposizione, che tiene conto degli effetti della riduzione del rischio creditizio indotta dalla garanzia finanziaria nonché della volatilità

E valore dell'esposizione utilizzato per il calcolo del requisito patrimoniale. Nel caso delle posizioni fuori bilancio, l'esposizione va considerata al nominale, cioè applicando un fattore di conversione del credito del 100%

C valore di mercato della garanzia

H_E rettifica per la volatilità appropriata per l'esposizione

H_C rettifica per la volatilità appropriata per la garanzia

H_{FX} rettifica per la volatilità del tasso di cambio

Si precisa che nel caso delle esposizioni rappresentate da prestiti e derivati H_E è pari a 0. Le banche possono applicare una rettifica per volatilità dello zero per cento alle operazioni di pronti contro termine e di concessione assunzione di titoli in prestito solo se esse presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1.1. del presente allegato.

Se un'Autorità di vigilanza di un Paese UE ha consentito l'applicazione di una rettifica per volatilità dello zero per cento nel caso di operazioni di pronti contro termine o di concessione e assunzione di titoli in prestito effettuate a fronte di titoli emessi dal proprio Stato sovrano, le banche italiane possono applicare il medesimo trattamento di favore.

Se la garanzia reale è costituita da un paniere di strumenti idonei, la rettifica per volatilità è pari a $H = \sum_i a_i H_i$, dove a_i rappresenta la quota del singolo strumento rispetto al totale del valore della garanzia e H_i la pertinente rettifica di volatilità.

Se la banca effettua rivalutazioni dell'esposizione e della garanzia con frequenza superiore a un giorno, le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera devono essere maggiorate sulla base della seguente formula:

$$H = H_M \sqrt{\{[N_R + (T_M - 1)]/T_M\}} \quad (2)$$

dove H è la rettifica per volatilità da applicare;

H_M è la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera;

N_R è il numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni ($N_R > 1$);

T_M è il periodo di liquidazione rilevante per la transazione (cfr. infra).

* * *

Per determinare le rettifiche di volatilità, le banche possono utilizzare i parametri indicati nel par. 2.1 (*rettifiche standard di vigilanza*) ovvero stime interne di cui al par. 2.2 (*rettifiche stimate*). Qualora venga prescelta la seconda modalità, essa deve essere utilizzata per l'intera gamma di esposizioni garantite in essere, esclusi i portafogli non rilevanti, per i quali può essere impiegato il metodo delle rettifiche di vigilanza.

2.1 Metodo delle rettifiche standard di vigilanza per volatilità (“rettifiche standard”)

In caso di rivalutazione giornaliera, le rettifiche di volatilità da applicare alle esposizioni e alle garanzie costituite da titoli di debito, strumenti di capitale, depositi in contante e oro sono quelle indicate nelle tavole da 1 a 4 sotto riportate. Dette rettifiche sono articolate in funzione della tipologia di strumento e del periodo di liquidazione proprio della transazione nonché della classe di merito di credito, della durata residua e della categoria di emittente nel caso di titoli di debito.

Nel caso di rivalutazione con frequenza superiore a un giorno, le rettifiche per volatilità vanno maggiorate utilizzando la formula (2) del par. 2.

Il periodo di liquidazione è pari a 20 giorni lavorativi per le operazioni di prestito garantite (26), a 5 giorni lavorativi per le operazioni di pronti contro termine e di concessione e assunzione di titoli in prestito (fatta eccezione per le transazioni che implicano il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà delle merci), a 10 giorni lavorativi per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari.

⁽²⁶⁾ Le operazioni di prestito garantite sono operazioni che danno origine a un'esposizione assistita da una garanzia reale finanziaria, diverse dalle operazioni correlate ai mercati finanziari.

Ai fini della individuazione delle classi di merito di credito, valgono le disposizioni dell'Allegato A relative all'identificazione delle diverse categorie di titoli ammessi.

Con riferimento alle altre tipologie di strumenti, si precisa che:

- alle operazioni di operazioni di pronti contro termine e alle operazioni di concessione e assunzione in prestito aventi a oggetto titoli o merci non idonei, si applica la rettifica per volatilità prevista per gli strumenti di capitale quotati in un mercato ufficiale e non inclusi nei principali indici;
- la rettifica da impiegare per le quote di OICR ammesse è data dalla media ponderata delle rettifiche di volatilità applicabili alle attività in cui il fondo è investito, tenuto conto del periodo di valutazione previsto per le operazioni correlate ai mercati finanziari. Se la banca non è a conoscenza degli strumenti in cui il fondo è investito, deve utilizzare lo scarto più elevato applicabile a una qualsiasi delle attività in cui il fondo può investire in base al proprio regolamento;
- i titoli di debito privi di rating emessi da soggetti le cui esposizioni ricadono nel portafoglio "intermediari vigilati" che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui al par. 1.1 ricevono una rettifica per volatilità pari a quella prevista per i titoli emessi dai soggetti medesimi o da imprese con classe di merito di credito ricompresa nelle classi 2 o 3 del par....

TABELLA 1 – Titoli di debito diversi da quelli con rating a breve termine

Classe di rating	Durata residua	Titoli di debito di cui all'allegato A, lettera c), punti da i a iii			Titoli di debito di cui allegato A, lettera c), punti iv e v		
		Periodo di liquidazione (%)			Periodo di liquidazione (%)		
		20 giorni	10 giorni	5 giorni	20 giorni	10 giorni	5 giorni
1	≤ 1 anno	0,707	0,5	0,354	1,414	1	0,707
	> 1 e ≤ 5 anni	2,828	2	1,414	5,657	4	2,828
	> 5 anni	5,657	4	2,828	11,314	8	5,657
2 – 3	≤ 1 anno	1,414	1	0,707	2,828	2	1,414
	> 1 e ≤ 5 anni	4,243	3	2,121	8,485	6	4,243
	> 5 anni	8,485	6	4,243	16,971	12	8,485
4	≤ 1 anno	21,213	15	10,607	NA	NA	NA
	> 1 e ≤ 5 anni	21,213	15	10,607	NA	NA	NA

	> 5 anni	21,213	15	10,607	NA	NA	NA
--	----------	--------	----	--------	----	----	----

TABELLA 2 – Titoli di debito con rating a breve termine.

Classe di rating	Titoli di debito di cui all' Allegato A, lettera d)		
	Periodo di liquidazione (%)		
	20 giorni	10 giorni	5 giorni
1	1,414	1	0,707
2 – 3	2,828	2	1,414

TABELLA 3 – Strumenti di capitale, contante e oro.

Tipologie di strumenti o esposizioni	Periodo di liquidazione (%)		
	20 giorni	10 giorni	5 giorni
Strumenti di capitale e obbligazioni convertibili contenuti nei principali indici di borsa	21,213	15	10,607
Altri strumenti di capitale e obbligazioni convertibili quotati in mercati ufficiali	35,355	25	17,678
Contante	0	0	0
Oro	21,213	15	10,607

TABELLA 4 – Rettifiche di volatilità per disallineamenti di valuta.

Periodo di liquidazione (%)		
20 giorni	10 giorni	5 giorni
11,314	8	5,657

2.2. Metodo delle stime interne delle rettifiche per volatilità (rettifiche stimate)

Le banche autorizzate all'utilizzo dei modelli interni per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (cfr. cap ...) possono utilizzare stime interne delle rettifiche per volatilità da applicare ai valori delle esposizioni garantite e dei relativi strumenti di garanzia purché siano soddisfatte le condizioni, di natura quantitativa e qualitativa, indicate nel presente paragrafo.

Per i titoli di debito con rating “*investment grade*”, le rettifiche stimate possono essere calcolate per categorie omogenee di strumento. In questo caso, le stime riflettono la volatilità dei titoli inclusi nella specifica categoria di appartenenza. Ai fini dell’individuazione di dette categorie, possono essere presi in considerazione la tipologia di emittente, il rating, la durata residua e la *duration* modificata dei titoli.

Diversamente, per i titoli di debito con rating non “*investment grade*” e per le altre tipologie di garanzie finanziarie riconosciute, le rettifiche devono essere calcolate per ogni singolo strumento.

Nel processo di stima delle rettifiche per volatilità, non devono essere considerati gli effetti dell’eventuale correlazione esistente tra esposizione non garantita, garanzia reale e/o tassi di cambio.

Le banche che intendono utilizzare stime interne delle rettifiche per volatilità devono assicurare che il sistema di calcolo soddisfi i seguenti requisiti (*criteri quantitativi*):

- A1) deve essere previsto un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento;
- A2) il periodo di liquidazione deve essere pari a 20 giorni lavorativi per le operazioni di prestito garantite (27), a 5 giorni lavorativi per le operazioni di operazioni di pronti contro termine (fatta eccezione per le transazioni che implicano il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà delle merci, per le quali il periodo è di 10 giorni), a 10 giorni lavorativi per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari;
- A3) a fronte di periodi di liquidazione (T_N) diversi da quelli indicati al punto precedente (T_M) le rettifiche di valore devono essere calcolate secondo la seguente formula:

$$H = H_N \sqrt{T_M/T_N}$$

dove H è la rettifica per volatilità da applicare;

H_N è la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione T_N ;

T_M è il periodo di liquidazione di cui al punto A2;

T_N è il periodo di liquidazione effettivamente utilizzato;

- A4) nel caso in cui la rivalutazione avvenga con frequenza superiore a 1 giorno, le stime interne per la volatilità vanno maggiorate secondo la formula (2) del par. 2;
- A5) è necessario tenere conto del minor grado di liquidità delle attività con una minore qualità creditizia. Le banche devono pertanto utilizzare un periodo di liquidazione più lungo di quello convenzionale ove ritengano che quest’ultimo sia inappropriato date le condizioni di liquidità dello strumento oggetto della garanzia. Gli intermediari sono altresì tenuti a

⁽²⁷⁾ Le operazioni di prestito garantite sono operazioni che danno origine a un’esposizione assistita da una garanzia reale finanziaria, diverse dalle operazioni correlate ai mercati finanziari.

effettuare prove di stress al fine di individuare le situazioni in cui i dati empirici possano riflettere una potenziale sottostima della volatilità;

- A6) il periodo storico di osservazione deve essere di almeno un anno. Per le banche che impiegano sistemi di ponderazione o altri metodi, il ritardo medio ponderato delle singole osservazioni non può essere inferiore a sei mesi. La Banca d'Italia può richiedere l'utilizzo di periodi di osservazione più brevi ove ritenga che ciò sia giustificato da un significativo incremento della volatilità dei prezzi;
- A7) le serie storiche utilizzate devono essere aggiornate con frequenza almeno trimestrale; le banche procedono ad aggiornamenti più frequenti ogniqualvolta le condizioni di mercato mutino in maniera sostanziale. Da ciò deriva che anche le rettifiche per volatilità sono calcolate almeno ogni tre mesi.

Le banche devono possedere un sistema di gestione del rischio adeguato e applicato in maniera esaustiva. In particolare, devono essere soddisfatte le condizioni di seguito indicate (*criteri qualitativi*):

- B1) le stime della volatilità devono essere integrate nel processo giornaliero di gestione del rischio, anche per quanto attiene ai limiti interni di esposizione;
- B2) le banche devono predisporre solide procedure volte a verificare il rispetto delle politiche e dei controlli previsti in materia di determinazione delle rettifiche nonché l'integrazione delle stime nel processo di gestione del rischio;
- B3) il sistema di calcolo delle rettifiche per la volatilità deve essere periodicamente verificato nell'ambito del processo di revisione interna della banca. Una verifica generale in ordine al funzionamento di detto sistema deve essere effettuata almeno una volta all'anno; essa deve riguardare quantomeno i seguenti aspetti:
- l'integrazione delle rettifiche per volatilità stimate nella gestione quotidiana del rischio;
 - la validazione di ogni modifica rilevante intervenuta nel processo di stima;
 - la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti informative utilizzate per la stima degli *haircuts*, anche sotto il profilo dell'indipendenza;
 - l'accuratezza e la congruità delle assunzioni sottostanti al processo di stima.

ALLEGATO C

ACCORDI-QUADRO DI COMPENSAZIONE. METODI DI CALCOLO

1. *Metodo integrale*

Il valore corretto integralmente per la volatilità (E^*) delle esposizioni soggette a un accordo-quadro di compensazione riconosciuto a fini prudenziali riguardante operazioni SFT e operazioni correlate ai mercati finanziari può essere calcolato secondo il metodo delle rettifiche di vigilanza o il metodo delle rettifiche stimate, come disciplinati all'allegato B, par. 2.1 e 2.2 relativamente al trattamento delle garanzie finanziarie in base al metodo integrale. Se adotta il metodo delle stime interne, la banca deve rispettare le condizioni e i requisiti specificamente previsti all'allegato B, par. 2.2..

Il valore dell'esposizione corretto integralmente E^* è ottenuto operando la compensazione tra le esposizioni rientranti nell'accordo e le garanzie reali, nonché una maggiorazione che rispecchi le possibili variazioni di prezzo dei titoli sottostanti la transazione e gli eventuali rischi di cambio.

In termini analitici:

$$E^* = \max \{0, [(\sum(E) - \sum(C)) + \sum(|E_{\text{sec}}| \times H_{\text{sec}}) + (\sum|E_{\text{fx}}| \times H_{\text{fx}})]\}$$

dove

E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell'accordo avrebbe in assenza della protezione del credito

C è il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni

$\sum(E)$ è la somma di tutte le esposizioni (E) rientranti nell'accordo

$\sum(C)$ è la somma di tutte le forme di collateral (C) rientranti nell'accordo

E_{sec} è la posizione netta (lunga o corta) in ciascun "tipo di titolo" (o merce)

E_{fx} è la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta, diversa da quella di regolamento dell'accordo

H_{sec} è la rettifica per volatilità appropriata per un determinato "tipo di titolo" (o merce)

H_{fx} è la rettifica per la volatilità dovuta al cambio.

La posizione netta in ciascun "tipo di titolo" o merce (E_{sec}) è calcolata sottraendo dal valore totale dei titoli o delle merci di tale tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro di un accordo tipo di compensazione il valore totale dei titoli o delle merci del medesimo tipo presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo.

Per "tipo di titolo" si intende l'insieme dei titoli che sono emessi dalla stessa entità, hanno la stessa data di emissione e la stessa durata originaria, sono soggetti agli stessi termini e alle stesse condizioni nonché agli stessi periodi di liquidazione indicati all'allegato B, par. 2.1..

La "posizione netta in ciascuna valuta" diversa da quella di regolamento dell'accordo-quadro di compensazione (E_{fx}) è calcolata sottraendo dal valore totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti nell'ambito dell'accordo-quadro di compensazione, sommato all'importo del contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nell'ambito dell'accordo-quadro, il valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, acquistati o ricevuti nell'ambito dell'accordo-quadro, sommato all'importo del contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nell'ambito dell'accordo-quadro.

La rettifica per volatilità appropriata per un dato "tipo di titolo" o di posizione in contante (H_{sec}) è applicata al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale tipo.

La rettifica per la volatilità dovuta al rischio di cambio (H_{fx}) si applica alla posizione netta positiva o negativa in ciascuna valuta diversa dalla valuta di regolamento dell'accordo-quadro di compensazione.

2. *Metodo dei modelli interni di tipo VAR*

Le banche possono utilizzare un metodo basato su modelli interni di tipo VAR per calcolare il valore corretto integralmente per la volatilità (E^*) delle esposizioni soggette a un accordo-quadro di compensazione riconosciuto a fini prudenziali riguardante operazioni SFT e operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dai derivati, al fine di tenere conto degli effetti di correlazione esistenti tra le posizioni in titoli soggette all'accordo-quadro di compensazione e della liquidità degli strumenti interessati. L'utilizzo di detto metodo è consentito alle banche che abbiano ottenuto una specifica autorizzazione della Banca d'Italia e a quelle che siano state autorizzate all'utilizzo dei modelli interni per i rischi di mercato.

La banca può utilizzare i propri modelli interni per i finanziamenti connessi con titoli se essi sono coperti da accordi bilaterali di compensazione tra prodotti differenti che soddisfano i requisiti di cui alla disciplina in materia di rischio di controparte (cfr.) e subordinatamente all'autorizzazione della Banca d'Italia.

La banca può utilizzare il metodo dei modelli interni indipendentemente dalla scelta operata tra la metodologia standardizzata e quella basata sui rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito. Se la banca decide di utilizzare il metodo basato su modelli interni, esso deve essere applicato all'intera gamma di controparti e di titoli, esclusi i portafogli non rilevanti per i quali può essere utilizzato il metodo integrale.

Le banche che optano per i modelli interni verificano che il sistema per la gestione dei rischi derivanti dalle operazioni coperte dall'accordo-quadro di

compensazione utilizzato sia concettualmente solido e venga applicato con correttezza e, in particolare, che siano rispettati i seguenti *requisiti qualitativi*:

- a) il modello interno di misurazione del rischio per il calcolo della volatilità potenziale dei prezzi delle operazioni deve essere strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio della banca e servire come base per la segnalazione delle esposizioni soggette a rischio all'alta Direzione della banca stessa;
- b) la banca deve disporre di un'unità autonoma di controllo dei rischi, che sia indipendente dalle unità operative e riferisca direttamente all'alta Direzione. Detta unità deve essere responsabile della progettazione e dell'applicazione del sistema di gestione del rischio della banca; deve elaborare e analizzare quotidianamente segnalazioni sui risultati del modello di misurazione dei rischi e sulle misure appropriate da adottare in termini di limiti di posizione;
- c) le segnalazioni quotidiane elaborate dall'unità di controllo dei rischi devono essere verificate dai dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per imporre riduzioni sia delle posizioni assunte dai singoli operatori sia dell'esposizione complessiva al rischio;
- d) la banca deve disporre di sufficiente personale specializzato nell'impiego di modelli sofisticati utilizzati nell'unità del controllo dei rischi;
- e) la banca deve disporre di procedure per verificare e assicurare l'osservanza di una serie documentata di politiche e di controlli interni concernenti il funzionamento complessivo del sistema di misurazione dei rischi;
- f) la banca deve dimostrare che i modelli possiedono una ragionevole accuratezza nella misurazione dei rischi, comprovata da test retrospettivi dei loro risultati relativi ai dati di almeno un anno;
- g) la banca deve attuare frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, il cui esito deve essere verificato dall'alta Direzione e influire sulle politiche e i limiti da essa stabiliti;
- h) la banca deve mettere regolarmente in atto, nell'ambito del processo di revisione interna, una verifica indipendente del proprio sistema di misurazione dei rischi. Tale verifica deve includere le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio;
- i) la banca deve condurre una verifica del proprio sistema di gestione del rischio quantomeno con frequenza annuale;
- j) il modello interno deve soddisfare i requisiti qualitativi relativi all'integrità del processo di modellizzazione (cfr. cap ... rischio di controparte).

La banca verifica che il calcolo della variazione potenziale di valore rispetta i seguenti *requisiti quantitativi* minimi:

- a) calcolo quanto meno quotidiano;
- b) intervallo di confidenza unilaterale pari al 99° percentile;

- c) periodo di liquidazione equivalente a 5 giorni, eccetto nel caso di operazioni diverse dalle operazioni di operazioni di pronti contro termine e dalle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito per le quali si applica un periodo di liquidazione equivalente a 10 giorni;
- d) periodo storico di osservazione effettiva di almeno un anno, a meno che un periodo di osservazione più breve non sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;
- e) aggiornamenti trimestrali delle serie di dati.

Il modello interno per la misurazione del rischio deve comprendere un numero sufficiente di fattori di rischio in modo da cogliere tutte le componenti di variazioni dei prezzi significative.

Le banche possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie di rischio e tra categorie di rischio se si è accertata che il sistema applicato dalla banca per misurare le correlazioni è solido e viene usato correttamente.

I modelli interni di tipo VAR forniscono stime della variazione potenziale di valore dell'importo non garantito dell'esposizione ($\sum E - \sum C$). Il valore dell'esposizione corretto integralmente (E^*) viene calcolato secondo la seguente formula:

$$E^* = \max \{0, [(\sum(E) - \sum(C)) + (\text{Risultato del modello interno})]\}$$

dove

E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell'accordo avrebbe in assenza della protezione del credito

C è il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni

$\sum(E)$ è la somma di tutte le esposizioni (E) nel quadro dell'accordo

$\sum(C)$ è la somma di tutte le forme di collateral (C) nel quadro dell'accordo

Il risultato del modello interno utilizzato nel calcolo di E^* è riferito al giorno lavorativo precedente.

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, E^* va considerata come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo-quadro di compensazione.

Le banche che utilizzano i modelli interni non possono applicare la ponderazione più favorevole dello 0% alle operazioni di pronti contro termine e alle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito di cui all'allegato B, par. 1.1, punto 1.

ALLEGATO D

GARANZIE PERSONALI. TRATTAMENTO DEI DISALLINEAMENTI DI VALUTA

Quando la garanzia personale è denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione (disallineamento di valuta) il valore della protezione del credito è ridotto mediante l'applicazione di una rettifica per volatilità (H_{FX}) secondo la formula seguente:

$$G^* = G \times (1 - H_{FX})$$

dove

G è l'importo nominale della protezione del credito,

G^* è G corretto per l'eventuale rischio di cambio e

H_{FX} è la rettifica per volatilità dovuta a disallineamento di valuta fra la protezione del credito e l'obbligazione sottostante.

Le rettifiche per volatilità da applicare in caso di disallineamenti di valuta possono essere calcolate sia in base al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o al metodo delle rettifiche basate su stime interne (cfr. allegato B, par. 2.1. e 2.2.)

ALLEGATO E

DISALLINEAMENTI DI DURATA. VALUTAZIONE DELLA
PROTEZIONE DEL CREDITO*1. Protezione del credito reale per le banche che applicano il metodo integrale alle garanzie reali finanziarie*

La durata della protezione del credito e quella dell'esposizione devono essere riflesse nel valore corretto della garanzia reale mediante la seguente formula:

$$C_{VAM} = C_{VA} \times (t-t^*) / (T-t^*)$$

dove:

C_{VA} è il valore corretto per volatilità della garanzia reale quale specificato all'allegato B, par. 2 ($[C (1 - H_C - H_{FX})]$) o, se inferiore, l'importo dell'esposizione;

t è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati secondo le regole di cui al paragrafo 8.1 oppure è pari al valore di T , se quest'ultima è inferiore;

T è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati secondo le regole di cui al paragrafo 8.1 o a 5 anni, se il primo valore è superiore; e

t^* è pari a 0,25.

C_{VAM} corrisponde a C_{VA} ulteriormente corretto per disallineamenti di durata da includere nella formula per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E^*) di cui all'allegato B, par. 2.

2. Protezione del credito personale per tutte le banche

La durata della protezione del credito e quella dell'esposizione devono essere riflesse nel valore corretto della protezione del credito mediante la seguente formula:

$$G_A = G^* \times (t-t^*) / (T-t^*)$$

dove:

G^* è l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta;

G_A è G^* corretto per eventuali disallineamenti di durata;

t è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati secondo le regole di cui al paragrafo 8.1, oppure è pari al valore di T , se quest'ultima è inferiore;

T è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati secondo le regole di cui al paragrafo 8.1, o a 5 anni, se il primo valore è superiore; e

t^* è pari a 0,25.

G_A è considerato come il valore della protezione ai fini del calcolo del valore della protezione.

ALLEGATO F

GARANZIE REALI FINANZIARE NEL METODO IRB. METODO DI CALCOLO

La LGD da utilizzare ai fini del calcolo delle attività ponderate per il rischio di cui al par. è LGD*, determinata secondo la seguente formula:

$$\text{LGD}^* = \text{LGD} \times (\text{E}^*/\text{E})$$

dove

LGD è la LGD applicabile all'esposizione nel quadro del metodo IRB di base (cfr. par.) qualora l'esposizione non fosse garantita

E* è il valore "corretto" dell'esposizione, che tiene conto della riduzione del rischio creditizio indotta dalla garanzia finanziaria nonché degli effetti della volatilità dei prezzi e delle valute, calcolato ai sensi dell'allegato B, par. 2

E è il valore dell'esposizione quale determinato nel quadro del metodo IRB di base (cfr. par.) qualora l'esposizione non fosse garantita. Il valore dell'esposizione delle voci elencate al par. (all. 7, parte 3, punti da 9 a 11 → poste fuori bilancio) è calcolato in base a un fattore di conversione del credito del 100% anziché alle percentuali indicate nel par. citato.

Le banche possono utilizzare esclusivamente il metodo integrale per il calcolo di E*, optando tra il metodo delle rettifiche standard di vigilanza o quello delle rettifiche stimate internamente (cfr. allegato B, par. 2.1 e 2.2.).

Ai fini dell'applicazione della ponderazione dello 0% alla quota garantita delle operazioni indicate all'allegato B, par. 1.1, nella categoria degli "operatori primari" sono ricomprese anche le altre società finanziarie (incluse le imprese di assicurazione) che non dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta e hanno ricevuto dalla banca una valutazione interna (PD) equivalente a quella di un'ECAI riconosciuta associata a una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore a 2.

ALLEGATO G

GARANZIE AMMESSE NEL METODO IRB, DIVERSE DALLE
GARANZIE REALI FINANZIARIE. CALCOLO DELLA LGD

La LGD da utilizzare per il calcolo degli importi ponderati per il rischio di esposizioni assistite da garanzie ammesse nel metodo IRB (“IRB-idonee”) diverse dalle garanzie reali finanziarie è LGD*, definita come di seguito illustrato sulla base del grado di copertura dell’esposizione assicurato dalla garanzia (C/E).

Quando il rapporto tra il valore della garanzia (C) e il valore dell’esposizione (E):

- 1) è inferiore alla soglia C* (ossia il livello minimo di copertura prescritto) come indicato per ciascuna tipologia di garanzia nella tabella 1, LGD* è pari alla LGD prevista nel quadro del metodo IRB di base per le esposizioni non garantite verso la controparte (specificamente, 45% per i crediti di rango primario e 75% per i crediti subordinati);
- 2) è superiore alla soglia più elevata C** (ossia il livello di copertura prescritto per il pieno riconoscimento della LGD), LGD* è determinata conformemente a quanto indicato nella tabella 1.

Se il prescritto livello di copertura C** non è assicurato per l’esposizione nel suo complesso, l’esposizione viene scomposta in due parti: alla parte per la quale è assicurato il prescritto livello di copertura C** (pari a C/C**) è attribuita la LGD* di cui al punto 2); alla quota residua è attribuita la LGD* di cui al punto 1).

Tabella 1 – LGD minima per la parte garantita delle esposizioni.

	LGD* per crediti di primo rango o crediti potenziali	LGD* per crediti subordinati o crediti potenziali	Livello minimo di copertura dell’esposizione prescritto (C*)	Livello minimo di sovracopertura dell’esposizione prescritto (C**)
Crediti	35%	65%	0%	125%
Immobili residenziali/immobili non residenziali	35%	65%	30%	140%
Altre garanzie reali materiali	40%	70%	30%	140%

A titolo di deroga, fermo restando i livelli di copertura C* e C** indicati nella tabella 1, le banche possono assegnare, fino al 31 dicembre 2012, una LGD*:

- del 30% alle esposizioni di rango primario derivanti da operazioni di leasing di immobili non residenziali;
- del 35% alle esposizioni di rango primario derivanti da operazioni di leasing aventi a oggetto beni mobili strumentali all'attività del locatario ⁽²⁸⁾.
- del 30% alle esposizioni di rango primario garantite da immobili residenziali e non residenziali.

Alla scadenza del periodo menzionato, la deroga è soggetta a riesame.

ooo

Sono in corso approfondimenti in merito alla possibilità per le banche, in alternativa a quanto sopra illustrato, di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 50% alla parte di esposizione pienamente garantita da immobili residenziali e non residenziali siti nel territorio di Stati comunitari le cui Autorità di vigilanza hanno autorizzato tale trattamento, in relazione alla presenza di mercati ben sviluppati e consolidati e con tassi di perdita contenuti entro limiti predefiniti (all. VIII, parte III, n. 73 – 75).

⁽²⁸⁾ Si fa riferimento alla nozione di *equipment leasing* prevista dallo IAS 16, che comprende attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto.

ALLEGATO H

DOUBLE DEFAULT. METODO DI CALCOLO

Qualora le garanzie personali ricevute e i derivati su crediti acquistati rispettino i requisiti indicati al par. 8 della Sez. IV, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di ciascuna operazione può beneficiare dell'effetto di "double default". Tale beneficio in termini di minore attivo a rischio ponderato è calcolato in base alla seguente formula:

$$RWA_{DD} = RW * EAD * (0,15 + 160*PD_g) \quad (1)$$

dove:

RWA_{DD} è l'importo dell'esposizione ponderata per il rischio di credito che tiene conto dell'effetto di "double default"

RW è la ponderazione ottenuta mediante l'applicazione della formula per le esposizioni verso le imprese non finanziarie, considerando la PD del debitore garantito e la LGD di una diretta esposizione comparabile verso il garante (fornitore di protezione)

EAD è l'esposizione dato il *default* relativa all'operazione oggetto di copertura

PD_g è la PD del garante

In luogo della LGD di una diretta esposizione comparabile verso il garante (fornitore di protezione) va considerata la LGD associata al finanziamento non coperto verso il debitore se, nel caso in cui sia il garante che il debitore diventassero inadempienti durante la durata del contratto di copertura, i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperabile dipenderebbe dalla condizione finanziaria del debitore.

Il fattore di aggiustamento per la scadenza (b; cfr. all. regole) va calcolato utilizzando come PD la minore tra la PD del garante e quella del debitore.

La precedente formula (1) si applica anche alle esposizioni verso piccole e medie imprese che soddisfino i criteri per essere classificate nel portafoglio dei crediti al dettaglio.

Nel caso in cui la durata residua della protezione del credito sia inferiore a quella dell'esposizione originaria, l'effetto di "double default" viene calcolato solo sulla porzione effettivamente coperta, secondo le regole previste nel caso di disallineamenti di scadenza.

PARTE SECONDA**CARTOLARIZZAZIONE***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

A fini prudenziali per “cartolarizzazioni” si intendono le operazioni che riguardano una o più attività per le quali si realizzi la segmentazione (*tranching*) del profilo di rischio di credito in due o più parti (*tranches*) che hanno differente grado di subordinazione nel sopportare le perdite sulle attività cartolarizzate.

Rientrano in tale categoria: (i) la cartolarizzazione c.d. “tradizionale”, mediante la quale un soggetto cede un determinato portafoglio di attività a una società veicolo e quest’ultima finanzia l’acquisto tramite l’emissione di titoli (*asset-backed securities*, ABS); (ii) la cartolarizzazione c.d. “sintetica”, nella quale il trasferimento del rischio avviene senza la cessione delle attività, ma attraverso l’utilizzo, tipicamente, di contratti derivati su crediti. Rientrano nel novero delle cartolarizzazioni sintetiche le operazioni assistite da protezione del credito che realizzano forme di segmentazione del rischio (c.d. “*tranchéd*”).

Le cartolarizzazioni producono effetti sulla situazione patrimoniale delle banche, sia che esse si pongano come cedenti delle attività o dei rischi sia che assumano la veste di acquirenti dei titoli emessi dal veicolo o dei rischi di credito.

In particolare, la banca cedente (*originator*), al verificarsi di determinate condizioni, può escludere dal calcolo dei requisiti patrimoniali le attività cartolarizzate e, nel caso di banche che adottano i metodi basati sui rating interni, le relative perdite attese. La banca investitrice è tenuta a rispettare i requisiti patrimoniali in relazione alle caratteristiche della *tranche* acquistata.

Sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione, la cui applicazione dipende dall’approccio (standardizzato o basato sui rating interni) che la banca avrebbe applicato alle relative attività cartolarizzate per determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Nel caso in cui la banca adotti il metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (cfr. Capitolo 2, Parte Prima del presente Titolo) per le attività cartolarizzate cui si riferiscono le posizioni verso la cartolarizzazione detenute, l’importo ponderato per il rischio viene calcolato secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle posizioni verso la cartolarizzazione una ponderazione che dipende dal rating attribuito da

un'agenzia esterna (*External Credit Assessment Institution*, ECAI) riconosciuta (cfr. Sez. III, par. 2).

Ove la banca adotti il metodo basato sui rating interni (IRB di base o avanzato) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (cfr. Capitolo 2, Parte Seconda del presente Titolo), essa calcola l'importo ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione secondo uno degli approcci di seguito indicati (cfr. Sez. III, par. 3).

Il primo (basato sui rating o *Rating based approach*, RBA) definisce le ponderazioni in base al rating esterno, alla numerosità delle attività cartolarizzate e alla *seniority* della posizione. Il secondo consente alle banche di calcolare il requisito patrimoniale per una determinata *tranche* di cartolarizzazione, anche in assenza di rating esterno, mediante una apposita formula regolamentare.

Un trattamento specifico (approccio della valutazione interna) è previsto per le operazioni di cartolarizzazione che prevedono l'emissione da parte della società veicolo di *asset-backed commercial paper* (ABCP).

Nel caso in cui le attività cartolarizzate fossero assoggettate in parte al metodo standardizzato e in parte al metodo IRB, la banca calcola il valore ponderato per il rischio delle connesse posizioni verso la cartolarizzazione in base all'approccio corrispondente alla quota di attività cartolarizzate prevalente nel complessivo portafoglio cartolarizzato.

A fini prudenziali, è consentito alle banche di utilizzare tecniche di attenuazione del rischio per ridurre il requisito patrimoniale a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione. Le modalità mediante le quali è possibile usufruire di tali tecniche sono descritte nella sezione IV.

2. Fonti normative

La materia è regolata da:

- dalla direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (art. 94 – 101 e allegato IX);

dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 53, comma 1, lett. a), b) e d) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 65 e 69, comma 2, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 67, comma 1, lett. a), b) e d), prevede che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere

generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

- art. 67, comma 3 bis, che consente alla Banca d'Italia di impartire disposizioni ai sensi del medesimo articolo anche nei confronti delle componenti del gruppo bancario;
- dalla deliberazione del CICR del ;

e inoltre, tenendo conto:

- dall'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2004, aggiornato con il documento “*Applicazione di Basilea II alle attività di negoziazione e trattamento degli effetti di Double Default*”, pubblicato dal Comitato di Basilea nel luglio 2005.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si utilizzano le seguenti definizioni:

- “*asset-backed commercial paper (ABCP) programme*”: un programma di cartolarizzazione nel quale i titoli emessi dalla società veicolo assumono in prevalenza la forma di *commercial papers* con una durata originaria pari o inferiore ad un anno;
- “*asset-backed securities (ABS)*”: titoli emessi dalle società di cartolarizzazione nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, aventi gradi di subordinazione differenti nel sopportare le perdite;
- “*attività cartolarizzate*”: singole attività o insiemi di attività che hanno formato oggetto di cartolarizzazione. Esse includono, ad esempio, finanziamenti, titoli di debito, titoli di capitale, titoli ABS, impegni a erogare fondi;
- “*attività rotativa*”: attività in cui l'importo per cassa può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi effettuati entro un limite contrattualmente concordato (ad esempio, aperture di credito);
- “*cartolarizzazione*”: un'operazione che suddivide il rischio di credito di un'attività o di un portafoglio di attività in due o più segmenti di rischio (*tranching*) e nella quale:
 - i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione dipendono dall'andamento dell'attività o del portafoglio di attività in esame;

- i segmenti di rischio (*tranches*) hanno differente grado di subordinazione nel sopportare le perdite sulle attività o sul portafoglio oggetto di cartolarizzazione;
- “*cartolarizzazione sintetica*”: un’operazione di cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio di credito in due o più segmenti viene realizzato mediante l’utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali, senza che le singole attività o il portafoglio di attività siano oggetto di cessione; sono considerate cartolarizzazioni sintetiche le operazioni nelle quali è possibile isolare nell’ambito di un portafoglio composto da una o più attività, attraverso forme di protezione del credito, una componente di rischio che sopporta le “prime perdite” del portafoglio stesso (“*operazioni tranced*”);
- “*cartolarizzazione tradizionale*”: un’operazione di cartolarizzazione mediante la quale il trasferimento del rischio di credito avviene mediante la cessione delle attività cartolarizzate a una società veicolo. Quest’ultima, a fronte di tali attività, emette strumenti finanziari (ABS) che non rappresentano obbligazioni di pagamento a carico del cedente. Sono considerate cartolarizzazioni tradizionali anche i trasferimenti di rischio di credito realizzati mediante l’erogazione di un finanziamento al cedente da parte della società veicolo (“*sub-participation*”);
- “*cedente*” (*originator*): il soggetto che, alternativamente:
 - dà origine direttamente o indirettamente alle attività in bilancio e/o “fuori bilancio” cartolarizzate;
 - cartolarizza attività acquisite da un terzo soggetto ed iscritte nel proprio stato patrimoniale;
- “*clausola di rimborso anticipato*”, una clausola contrattuale che impone, al verificarsi di eventi prestabiliti, il rimborso delle posizioni degli investitori verso la cartolarizzazione prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi.
- “*excess spread*”: la differenza tra il flusso di ricavi derivanti dalle attività cartolarizzate e gli oneri e spese connessi con la cartolarizzazione (ad esempio, cedole corrisposte ai detentori dei titoli ABS, commissioni di *servicing*);
- “*investitore*”, il soggetto che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, detiene posizioni di rischio verso la cartolarizzazione;
- “*linea di liquidità*”: la posizione verso la cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale che comporta l’erogazione di fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento dei flussi di cassa agli investitori;
- “ K_{irb} ”: corrisponde alla somma dei seguenti elementi:
 - requisito patrimoniale relativo alle attività cartolarizzate calcolato secondo l’approccio IRB, nell’ipotesi che le attività non fossero state cartolarizzate;

- importo delle perdite attese associato alle attività cartolarizzate calcolato in base al metodo IRB;
- “*opzione clean-up call*”: un’opzione contrattuale che consente al cedente di riacquistare o di estinguere tutte le posizioni verso la cartolarizzazione prima che tutte le attività cartolarizzate siano state rimborsate, una volta che l’importo di queste ultime scende al di sotto di una determinata soglia prestabilita. Nelle cartolarizzazioni tradizionali ciò si realizza, di regola, con il riacquisto delle rimanenti posizioni verso la cartolarizzazione. Nelle cartolarizzazioni sintetiche l’opzione assume, di regola, la forma di una clausola che estingue la protezione dal rischio di credito delle attività cartolarizzate;
- “*posizioni verso la cartolarizzazione*”: qualunque tipo di attività derivante da una cartolarizzazione, come, ad esempio, titoli emessi da società veicolo, linee di liquidità, prestiti subordinati, contratti derivati su tassi di interesse o su valute stipulati nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione;
- “*prime perdite*” (*first losses*): le perdite che si verificano sul portafoglio oggetto di cartolarizzazione, il cui importo riduce il diritto delle posizioni verso la cartolarizzazione a ricevere i pagamenti a partire da quelle caratterizzate dal più elevato grado di subordinazione;
- “*promotore*” (*sponsor*): il soggetto, diverso dal cedente, che istituisce e gestisce una struttura ABCP o altri schemi di cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate sono acquistate da terzi;
- “*segmenti di rischio (tranches)*”: quote di rischio di credito riferite a una singola attività o a un portafoglio di attività stabilite contrattualmente, in cui a ciascuna quota è associato un grado di subordinazione maggiore o minore nel sopportare le perdite rispetto a quello di un’altra quota, indipendentemente dalle eventuali protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai detentori di specifiche quote di rischio.
In particolare, le esposizioni verso la cartolarizzazione che coprono la “prima perdita” subita dal portafoglio cartolarizzato rappresentano la parte di rischio *junior* (ad esempio: titoli *junior*, prestiti subordinati);
- “*società per la cartolarizzazione*” (*società veicolo o special purpose vehicle, SPV*): società o altro soggetto giuridico diverso dalla banca, costituita allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività si limitano alla realizzazione del predetto obiettivo, la cui struttura mira ad isolare le obbligazioni della società veicolo di cartolarizzazione da quelle del cedente, e i cui titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare quegli interessi. Soddiscano tali requisiti le società per la cartolarizzazione di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- “*supporto di credito*” (*credit enhancement*): meccanismo contrattuale mediante il quale la qualità creditizia di una posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto a quella che la medesima posizione avrebbe avuto in assenza del supporto medesimo. Il supporto di credito può

essere fornito dalle *tranches* più subordinate della cartolarizzazione o da altri tipi di protezione del rischio di credito;

- “*supporto implicito*”: supporto di credito fornito dal cedente o dal promotore in misura superiore a quello previsto dalle proprie obbligazioni contrattuali, al fine di ridurre le perdite effettive o potenziali a carico dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione;

4. Destinatari della disciplina

...

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione dell'utilizzo di valutazioni del merito di credito calcolate internamente per determinare i requisiti patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunte riferite a programmi ABCP (Allegato A, par. 3):*

SEZIONE II

REQUISITI MINIMI PER IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO

1. Premessa

La presente Sezione stabilisce i requisiti minimi per il riconoscimento del trasferimento del rischio di credito e il trattamento a fini prudenziali che il cedente applica alle attività cartolarizzate. Se la cartolarizzazione rispetta i predetti requisiti, il cedente può:

nel caso di cartolarizzazione tradizionale, escludere le attività cartolarizzate dal calcolo dell'importo delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e, laddove applicabile, le relative perdite attese;

nel caso di cartolarizzazione sintetica, calcolare l'importo delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e, laddove applicabile, le perdite attese relative alle attività cartolarizzate secondo le regole previste nella presente Sezione.

Ove i predetti requisiti non siano rispettati, la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali.

Il trattamento contabile delle cartolarizzazioni non assume rilievo ai fini del riconoscimento delle stesse ai fini prudenziali.

2. Cartolarizzazioni tradizionali

Le operazioni di cartolarizzazione tradizionale realizzano l'effettivo trasferimento del rischio di credito al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il rischio di credito cui sono esposte le attività cartolarizzate è stato trasferito in misura significativa a terzi (cfr. par. 3);
- b) la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione stessa;
- c) le attività cartolarizzate non sono soggette alle pretese del cedente e dei suoi creditori, anche in caso di sottoposizione del medesimo cedente a procedure concorsuali. L'esistenza di tale condizione deve essere supportata dal parere di studi legali con esperienza specifica nel settore. Essa è soddisfatta nel caso di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della legge n. 130/99;
- d) il cessionario è una società veicolo;
- e) i titoli emessi dalla società veicolo non rappresentano obbligazioni di pagamento a carico del cedente;
- f) il cedente non mantiene, nemmeno nella sostanza o in via indiretta, il controllo sulle attività cedute. Si presume che il cedente abbia mantenuto nella sostanza

il controllo sulle attività cedute qualora esso abbia il diritto di riacquistare dal cessionario tali attività al fine di realizzare i relativi proventi ovvero sia obbligato a riassumersi il rischio trasferito. Il mantenimento da parte della banca cedente dei diritti o degli obblighi di *servicing* non costituisce di per sé una forma di controllo indiretto sulle attività cedute;

- g) sono consentite opzioni del tipo *clean-up call* a condizione che le stesse:
- siano esercitabili a discrezione del cedente;
 - siano esercitabili soltanto quando l’ammontare residuo delle attività cartolarizzate è pari o inferiore al 10% del minor importo tra il valore nominale delle attività cartolarizzate e il prezzo di cessione;
 - non siano strutturate in maniera tale da evitare che le perdite ricadano sulle posizioni di supporto di credito oppure su altre posizioni detenute dagli investitori, diversi dal cedente o dal promotore;
 - non siano strutturate in modo da costituire un supporto di credito (1);
- h) i contratti che disciplinano la cartolarizzazione non contengano clausole, ad eccezione di quella di ammortamento anticipato di cui alla Sezione III, par 4, che:
- richiedono al cedente di migliorare la qualità creditizia delle posizioni verso la cartolarizzazione attraverso, ad esempio, modifiche alle attività cartolarizzate oppure l’aumento del rendimento pagabile agli investitori, diversi dal cedente e dal promotore, a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle attività cartolarizzate;
 - prevedono l’incremento del rendimento riconosciuto ai detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione, a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle attività cartolarizzate.

3. Cartolarizzazioni sintetiche

Le operazioni di cartolarizzazione sintetica realizzano l’effettivo trasferimento del rischio di credito qualora, oltre alle condizioni previste nel par. 2, siano verificate le seguenti condizioni:

- a) gli strumenti di protezione del credito con i quali il rischio di credito viene trasferito sono conformi a quanto prescritto nella Parte Prima del presente Capitolo; a tale fine, le società veicolo non sono considerate come soggetti idonei a fornire protezione del credito non finanziata (2);

(1) In particolare, le attività cartolarizzate non devono includere crediti deteriorati, a meno che il prezzo di riacquisto delle attività non sia inferiore o uguale al valore equo delle stesse alla data di esercizio dell’opzione *clean up call*. Nel caso di attività non quotate, il valore equo andrà stabilito da soggetti indipendenti rispetto alla banca cedente (e al relativo gruppo bancario di appartenenza) e agli altri soggetti coinvolti nella cartolarizzazione (*arranger*, *servicer*, ecc.).

(2) Pertanto, nel caso in cui il trasferimento del rischio di credito avvenga mediante un CDS sottoscritto da una società veicolo, la protezione delle attività cartolarizzate non verrebbe assicurata dalla natura soggettiva del veicolo, ma dalle attività del veicolo costituite in garanzia.

- b) gli strumenti usati per trasferire il rischio di credito non prevedono termini o condizioni che:
- impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attiva nonostante il verificarsi di un evento di credito;
 - consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
 - richiedono alla banca cedente di migliorare le posizioni verso la cartolarizzazione;
 - innalzano il costo della protezione del credito a carico della banca o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione a fronte di un deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato sottostante;
- c) sussista un parere di consulenti legali qualificati che confermi l'opponibilità della protezione del credito in tutte le giurisdizioni rilevanti.

3.1 *Trattamento delle attività cartolarizzate per il cedente*

Quando sono soddisfatte le suddette condizioni, il cedente calcola il requisito patrimoniale nel seguente modo:

- a) suddivide l'importo delle attività cartolarizzate in *tranches* (junior, mezzanine e senior) sulla base dei trasferimenti realizzati mediante forme di protezione del credito;
- b) per le posizioni verso la cartolarizzazione trattenute (ossia il cui rischio di credito non è stato trasferito), il cedente determina il requisito patrimoniale applicando i criteri previsti nella Sezione III e non quelli previsti in via generale dal cap. 2 [metodo standardizzato e IRB]; per le banche che applicano il metodo IRB, le perdite attese relative alle attività cartolarizzate sono pari a zero;
- c) per le posizioni verso la cartolarizzazione il cui rischio è stato trasferito a terzi, il cedente applica le regole previste nella Sezione IV [tecniche di attenuazione del rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione] relative alla forma di protezione utilizzata per l'attenuazione del rischio di credito (3). In tal caso, il cedente deve tenere conto degli eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito ricevuta e le attività cartolarizzate come di seguito indicato.

La durata delle esposizioni cartolarizzate è pari alla durata dell'esposizione più lunga e non può superare 5 anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente a quanto previsto

⁽³⁾ Le posizioni di rischio che residuassero a carico del cedente dopo aver applicato le tecniche di attenuazione del rischio di credito vengono trattate come posizioni verso la cartolarizzazione di cui al punto b).

nella Parte Prima, Sez. ..., par... del presente capitolo [CRM – disallineamenti].

Per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione, ad eccezione di quelle ponderate al 1250%, la ponderazione viene modificata per tenere conto dei disallineamenti di scadenza, conformemente alla seguente formula

$$RW^* = [RW(SP) \times (t - 0,25)/(T - 0,25)] + [RW(Ass) \times (T - t)/(T - 0,25)]$$

dove RW* sono gli importi ponderati per il rischio corretti per tenere conto dei disallineamenti di scadenza; RW(Ass) sono gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio qualora esse non fossero state cartolarizzate; RW(SP) sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati come se non vi fosse disallineamento di scadenza; T rappresenta la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni; t rappresenta la durata della protezione del credito, espressa in anni.

4. Significatività del trasferimento del rischio di credito

Sono in corso approfondimenti al fine di definire criteri specifici per individuare la sussistenza del requisito del significativo trasferimento del rischio di credito.

5. Supporto implicito

Nel caso in cui il cedente fornisca un supporto implicito a una determinata operazione di cartolarizzazione, esso deve calcolare un requisito patrimoniale a fronte di tutte le attività cartolarizzate, come se la cartolarizzazione non fosse avvenuta.

Il cedente dà pubblicamente conto nell'ambito degli obblighi di informativa al pubblico di cui al capitolo ... di aver fornito un supporto implicito e l'impatto di tale supporto sul proprio patrimonio di vigilanza.

*SEZIONE III***CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER LE POSIZIONI VERSO
LA CARTOLARIZZAZIONE****1. Premessa**

Sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione, la cui applicazione dipende dall'approccio (standardizzato o basato sui rating interni) che la banca avrebbe applicato alle relative attività cartolarizzate per determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Nel caso in cui la banca adotti il metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (cfr. Capitolo 2, Parte Prima del presente Titolo) per le attività cartolarizzate cui si riferiscono le posizioni verso la cartolarizzazione detenute, l'importo ponderato per il rischio viene calcolato secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle posizioni verso la cartolarizzazione una ponderazione che dipende dal rating attribuito da un'agenzia esterna (ECAI) riconosciuta (cfr. par. 2).

Ove la banca adotti il metodo basato sui rating interni (IRB di base o avanzato) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (cfr. Capitolo 2, Parte Seconda del presente Titolo), essa calcola l'importo ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione secondo uno degli approcci di seguito indicati (cfr. par. 3).

Quando una banca ha due o più posizioni oppure quote di posizioni verso una cartolarizzazione che insistono sullo stesso rischio, esse vanno considerate come un'unica posizione nei limiti in cui siano sovrapposte (4). Nel calcolo degli importi ponderati per il rischio si tiene conto soltanto della posizione o quota di posizione a cui corrisponde il valore ponderato per il rischio maggiore.

Quando il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è coperto per il tramite di uno strumento di attenuazione del rischio idoneo, il valore ponderato di tale posizione tiene conto di tale attenuazione del rischio, secondo quanto indicato nella Parte Prima del presente Capitolo e nella Sezione IV della presente Parte.

Le banche che forniscono, mediante tecniche di attenuazione del rischio di credito idonee, protezione dal rischio di credito relativamente a posizioni verso la cartolarizzazione sono considerate come se detenessero direttamente tali posizioni.

(4) Di regola, una tale sovrapposizione di attività di rischio si verifica con le linee di liquidità.

Le banche che forniscono il supporto di credito alle posizioni verso la cartolarizzazione devono dedurre dal patrimonio di base ogni eventuale provento da cessione (5).

L'equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione "fuori bilancio" del tipo garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi è pari al valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione creditizio pari al 100%, salvo se diversamente specificato.

L'equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione del tipo strumenti derivati finanziari è determinato secondo quanto indicato nel Capitolo 4 del presente Titolo.

Qualora una banca fornisca protezione del credito mediante un derivato del tipo "nth-to-default", si distinguono due casi:

- al derivato creditizio è assegnato da un'ECAI riconosciuta un rating: in tal caso si applica la disciplina del presente capitolo;
- al derivato creditizio non è assegnato un rating da parte di un'ECAI riconosciuta: occorre applicare la disciplina prevista nei capitoli [approccio standardizzato] e [approccio dei rating interni].

2. Banche che applicano il metodo standardizzato

Per il cedente e il promotore, il valore ponderato per il rischio di tutte le posizioni verso una medesima cartolarizzazione non può essere superiore al valore ponderato delle attività cartolarizzate calcolato come se queste ultime non fossero state cartolarizzate (*cap*).

Il *cap* va determinato applicando un fattore di ponderazione del 150% a tutte le attività cartolarizzate scadute oppure rientranti nel portafoglio "attività ad alto rischio" (cfr. Capitolo 2, Parte Prima, presente Titolo) (6).

Il requisito patrimoniale a fronte del complesso delle posizioni verso una medesima cartolarizzazione sarà al massimo pari all'8% del *cap* (7).

Per i soggetti diversi dal cedente, l'importo non ponderato della posizione verso la cartolarizzazione corrisponde al valore di bilancio, eventualmente rettificato per tenere conto dei "filtri prudenziali". Nel caso di banche cedenti per le quali la cartolarizzazione tradizionale soddisfa a fini prudenziali il requisito del significativo trasferimento del rischio di credito, ma non superi a fini di bilancio il test della "derecognition" previsto dallo IAS 39, il valore delle posizioni verso la

(5) Si definisce provento da cessione (gain on sale) qualunque incremento del patrimonio di vigilanza connesso con i proventi derivanti dalla cessione delle attività cartolarizzate, ad un prezzo superiore a quello nominale, come i proventi collegati al differenziale di "reddito futuro atteso" (*future margin income*).

(6) Gli eventuali "proventi da cessione" dedotti dal patrimonio di base non vanno presi in considerazione ai fini del calcolo del requisito massimo.

(7) Per le banche appartenenti a un gruppo bancario tale requisito è ridotto del 25 per cento (cfr. Capitolo 1 del presente Titolo).

cartolarizzazione va determinato come se le attività cedute fossero state cancellate dal bilancio e vi fossero state iscritte le posizioni verso la cartolarizzazione.

2.1 Posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating attribuito da una ECAI riconosciuta (Capitolo 2, Parte Prima, Sezione VII del presente Titolo), l'importo ponderato per il rischio è calcolato applicando al valore della posizione il fattore di ponderazione corrispondente alla classe di merito di credito, di cui alle seguenti tabelle 1 e 2.

TABELLA 1	
Posizioni verso la cartolarizzazione diverse da quelle aventi un rating a breve termine	
Classe di merito di credito	pari e inferiore a 5
Fattore di ponderazione del rischio	1250%

TABELLA 2				
Posizioni verso la cartolarizzazione aventi un rating a breve termine				
Classe di merito di credito	1	2	3	Tutte le altre valutazioni del merito di credito
Fattore di ponderazione del rischio	20%	50%	100%	1250%

Nel caso in cui la valutazione del merito di credito espressa da una ECAI tenga conto di uno strumento di attenuazione del rischio di credito riconosciuto a fini prudenziali (cfr. Parte Prima del presente Capitolo) fornito all'intera cartolarizzazione, tale valutazione può essere utilizzata per determinare il fattore di ponderazione della posizione. Qualora la valutazione del merito di credito espressa dalla ECAI tiene conto di uno strumento di attenuazione del rischio di credito fornito all'intera cartolarizzazione non ammesso a fini prudenziali, tale valutazione non può essere presa in considerazione ai fini della ponderazione della posizione.

Nel caso in cui la protezione del rischio di credito è fornita direttamente a una singola posizione verso la cartolarizzazione la valutazione della ECAI che

riflette tale protezione non va considerata. In questo caso valgono le regole generali sul riconoscimento degli strumenti di attenuazione del rischio di credito di cui alla Sezione IV del presente Capitolo.

Non è ammesso l'utilizzo di valutazione di differenti ECAI riconosciute per posizioni in diverse *tranches* della medesima operazione di cartolarizzazione.

2.2 Posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating

Alle posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating la banca applica un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, salvo quanto specificato di seguito.

2.2.1 Metodo *look-through*

Le banche possono applicare il metodo *look-through* per le posizioni verso la cartolarizzazione diverse da quelle che coprono la prima perdita, a condizione che la banca sia in grado di conoscere la composizione corrente delle attività cartolarizzate.

In base al metodo *look-through*, la banca applica alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating un fattore di ponderazione pari al prodotto tra:

- a) fattore di ponderazione medio ponderato (con pesi pari ai valori delle singole attività) relativo alle attività cartolarizzate, calcolato sulla base del metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito (cfr. Capitolo 2, Parte Prima del presente Titolo);
- b) coefficiente di concentrazione, dato dal rapporto tra:
 - i. la somma degli importi nominali di tutte le *tranches* in cui è strutturata la cartolarizzazione;
 - ii. la somma degli importi nominali delle *tranches* aventi un rango *pari passu* o subordinato rispetto alla *tranche* cui si riferisce la posizione verso la cartolarizzazione detenuta, inclusa quest'ultima *tranche* (8).

Il fattore di ponderazione del rischio così ottenuto non può eccedere il 1250% e non può essere inferiore a qualsiasi fattore di ponderazione del rischio applicabile a una *tranche* provvista di rating e caratterizzata da un rango più elevato rispetto a quella cui si riferisce la posizione verso la cartolarizzazione detenuta.

⁽⁸⁾ Ad esempio, si ipotizzi un'operazione di cartolarizzazione avente una *tranche senior* pari a 10, una *tranche mezzanine* pari a 6 e quella *junior* pari a 4: il coefficiente di concentrazione per la *tranche mezzanine* è pari a 2 (20/10), per quella *senior* è pari a 1 (20/20).

2.2.2 Posizioni connesse con operazioni ABCP

Alle posizioni verso la cartolarizzazione connesse con operazioni di tipo ABCP, diverse dalle linee di liquidità idonee (secondo quanto indicato nel successivo par. 2.2.3), può essere applicato un fattore di ponderazione pari al maggiore tra il 100% e il fattore di ponderazione più elevato tra quelli relativi a ciascuna attività cartolarizzata in base al metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito (cfr. Capitolo 2, Parte Prima del presente Titolo).

Per beneficiare di tale trattamento, la posizione deve soddisfare le seguenti condizioni:

- non deve fronteggiare la prima perdita e la posizione su cui ricade la prima perdita deve fornire un adeguato supporto creditizio alla posizione che fronteggia la seconda perdita;
- deve essere considerata dalla banca di qualità creditizia almeno equivalente a quella corrispondente ad un'attività *investment grade*;
- la banca che la detiene non possiede anche una posizione nella medesima cartolarizzazione che partecipa alle prime perdite.

2.2.3 Linee di liquidità

Il trattamento prudenziale delle linee di liquidità idonee prevede l'applicazione di un fattore di conversione pari al 20% oppure al 50% a seconda che la durata originaria sia pari o inferiore ad un anno, oppure superiore a un anno e di un fattore di ponderazione corrispondente a quello maggiore tra i fattori di ponderazione relativi a ciascuna attività cartolarizzata in base al metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito (cfr. Capitolo 2, Parte Prima del presente Titolo).

Le linee di liquidità sono considerate idonee, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. le clausole contrattuali relative alla linea di liquidità individuano e delimitano con chiarezza le circostanze in presenza delle quali essa può essere utilizzata;
- b. la linea di liquidità non può essere utilizzata per fornire un supporto di credito mediante la copertura di perdite già verificatesi al momento dell'utilizzo (ad esempio fornendo liquidità per attività che risultano essere deteriorate al momento dell'utilizzo o acquistando attività a un valore superiore al loro valore equo);
- c. la linea di liquidità non viene utilizzata per fornire finanziamenti permanenti o in via ordinaria alla cartolarizzazione;
- d. i rimborsi degli utilizzi delle linee di liquidità non sono subordinati ai crediti degli altri creditori verso la cartolarizzazione, eccezion fatta per i

pagamenti risultanti da contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo, né sono soggetti a differimento o rinuncia;

- e. la linea di liquidità non deve più essere utilizzata dopo che i supporti di credito di cui essa potrebbe beneficiare (specifici o generali) sono stati totalmente esauriti;
- f. è esplicitamente prevista una clausola che:
 - prevede una riduzione automatica dell'ammontare che può essere utilizzato pari all'importo delle attività deteriorate; oppure,
 - laddove il portafoglio cartolarizzato sia costituito da attività provviste di rating, pone fine all'utilizzo della linea se la qualità media delle attività cartolarizzate scende al di sotto di una qualità equivalente a *investment grade*.

Alle linee di liquidità che possono essere utilizzate solo in caso di una generale turbativa dei mercati (*general market disruption*) può essere applicato un fattore di conversione pari allo 0%, purché la linea di liquidità in esame soddisfi le condizioni di cui ai precedenti punti da a) a f) (9).

Alle linee di liquidità revocabili incondizionatamente senza preavviso si applica un fattore di conversione pari allo 0%, purché risultino soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti da a) a f) e il rimborso degli utilizzi abbia priorità rispetto a tutti gli altri soggetti aventi diritto sui flussi finanziari derivanti dalle attività cartolarizzate.

3. Banche che applicano i metodi basati sui rating interni

Per le banche cedenti o promotrici e, laddove siano in grado di calcolare il K_{IRB} , per le altre banche investitrici, il requisito patrimoniale a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione non può essere superiore al requisito che la banca avrebbe determinato, in base al metodo IRB, sulle attività cartolarizzate qualora queste ultime non fossero state cartolarizzate (10).

In particolare, il requisito patrimoniale non può essere maggiore delle somme dei due seguenti elementi:

- 8% (11) degli importi ponderati per il rischio che sarebbero stati ottenuti se le attività non fossero state cartolarizzate;
- perdite attese di pertinenza delle attività cartolarizzate.

⁽⁹⁾ La generale turbativa dei mercati si ha quando più società veicolo relative ad operazioni di cartolarizzazione differenti non sono in grado di rinnovare le *commercial paper* in scadenza e tale incapacità non deriva da un deterioramento della qualità creditizia della società veicolo o delle attività cartolarizzate.

⁽¹⁰⁾ Gli eventuali "proventi da cessione" (*gain on sale*), oggetto di deduzione dal patrimonio di base, non sono presi in considerazione al fine del calcolo del requisito massimo.

⁽¹¹⁾ Per le banche appartenenti a un gruppo bancario tale requisito è ridotto del 25 per cento (cfr. Capitolo 1 del presente Titolo).

L'importo non ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione per cassa corrisponde al valore di bilancio al lordo delle rettifiche di valore specifiche, tenendo conto dei "filtri prudenziali" (cfr. capitolo sul patrimonio di vigilanza).

3.1 *Priorità nell'applicazione degli approcci di calcolo dei valori ponderati per il rischio di credito*

Per le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di un rating attribuito da una ECAI riconosciuta o per la quali possa essere utilizzata una valutazione del merito di credito desunta, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di credito va calcolato secondo l'"approccio basato sui rating" (*Rating based approach*, RBA) (cfr. allegato A, par. 1).

Alle posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating si attribuisce una valutazione del merito di credito "desunta" equivalente a quella delle posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating aventi la più elevata priorità nel rimborso, subordinate alla posizione verso la cartolarizzazione in questione. Le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating aventi le caratteristiche anzidette sono definite come "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento".

Ai fini dell'utilizzo della valutazione del merito di credito "desunta" devono essere soddisfatti i seguenti requisiti operativi minimi:

- le "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" devono essere subordinate sotto ogni aspetto alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating (12);
- la durata delle "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" deve essere pari o superiore a quella della posizione verso la cartolarizzazione priva di rating;
- ogni rating "desunto" deve essere aggiornato, su base continuativa, per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito relativa alle "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento".

Per le posizioni verso la cartolarizzazione prive di un rating esterno o desunto si utilizza l'"approccio della formula di vigilanza" (*Supervisory formula approach*, SFA) (cfr. allegato A, par. 2), eccetto che nel caso dei programmi ABCP per i quali può essere impiegato l'"approccio della valutazione interna" (cfr. allegato A, par. 3).

Le banche investitrici, diverse dal cedente o dal promotore, possono adottare l'"approccio della formula di vigilanza", qualora siano in grado di determinare i parametri necessari per l'applicazione della formula medesima. Tale verifica viene effettuata nell'ambito della validazione dei modelli interni.

⁽¹²⁾ La protezione del credito fornita alle "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" va considerata quando si valuta il grado di subordinazione di quest'ultima nei confronti della posizione verso la cartolarizzazione priva di rating. Ad esempio, se le "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" beneficiano della garanzia fornita da un terzo soggetto o di altre forme di supporto del credito e se tali protezioni non sono disponibili anche per la posizione verso la cartolarizzazione priva di rating, a quest'ultima non può essere attribuito un rating desunto.

Le posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating e per le quali non può essere utilizzata una valutazione del merito di credito desunta sono ponderate al 1250 per cento, qualora:

- nel caso delle banche cedenti o promotrici, esse non sono in grado di calcolare il K_{IRB} oppure, per le posizioni in programmi ABCP, non utilizzano l'“approccio della valutazione interna”;
- nel caso delle altre banche investitrici, esse non adottano l'“approccio della formula di vigilanza” oppure, per le posizioni in programmi ABCP, l'“approccio della valutazione interna”.

Per il trattamento delle linee di liquidità si fa rinvio all'allegato A, par. 4.

4. Requisiti patrimoniali aggiuntivi per le cartolarizzazioni di attività rotative con clausola di rimborso anticipato

Nel caso di cessione di attività rotative per il tramite di un'operazione di cartolarizzazione che contiene una clausola di rimborso anticipato, la banca *originator* è tenuta a calcolare un ulteriore requisito, oltre a quello relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione detenute, a fronte dei rischi sottesi al riacquisto delle attività cartolarizzate.

Nel caso in cui le attività cartolarizzate comprendono sia attività rotative sia attività non rotative, il cedente applica il requisito aggiuntivo alla sola parte del portafoglio cartolarizzato che contiene le attività rotative.

Ai fini del calcolo del requisito aggiuntivo vanno distinte le ragioni di credito del cedente e quelle degli investitori.

Con il termine “ragioni di credito del cedente” si intende il valore della quota, che fa capo al cedente, di un portafoglio di attività rotative, i cui utilizzi sono oggetto di cartolarizzazione. Tale quota è pari al rapporto tra l'importo degli utilizzi cartolarizzati i cui flussi di cassa (13) non sono disponibili per rimborsare gli investitori nella cartolarizzazione e il complesso degli utilizzi cartolarizzati. La percentuale così determinata deve essere poi applicata anche ai margini disponibili per determinare la quota di questi ultimi che fa capo al cedente e la quota che fa capo agli investitori(14).

Per “ragioni di credito degli investitori” si intende la parte del portafoglio di attività rotative che costituisce il complemento delle “ragioni di credito del cedente”.

(13) I flussi di cassa sono quelli generati dalla riscossione di capitale e interessi sulle attività cartolarizzate nonché di altri importi associati.

(14) Si ipotizzi che la banca X detenga aperture di credito connesse con l'utilizzo di carte credito da parte della propria clientela per un ammontare di 130, di cui utilizzato pari a 100 (margini disponibili: 30). Si supponga che la banca X ceda a una società veicolo l'insieme di queste aperture di credito. Con riferimento alle 100 di utilizzato si ipotizzi che il 10% (10) rimanga a carico dell'“originator” mentre a fronte del restante 90% (90) la società veicolo emetta titoli junior, mezzanine e senior. Il rapporto tra 10 e 100 (10%) rappresenta la percentuale che in base alle condizioni contrattuali va utilizzata per ripartire i rimborsi e le perdite tra l'“originator” e gli investitori nelle ABS. La “ragione di credito dell'originator” è pari a 13, cioè 10 più il 10% di 30; quella degli investitori è il complemento a 130, cioè 117.

Le “ragioni di credito del cedente” non possono essere subordinate alle “ragioni di credito degli investitori”.

L’esposizione del cedente connessa con le proprie “ragioni di credito” non va trattata come una posizione verso la cartolarizzazione, bensì come una quota di attività cartolarizzate che non ha formato oggetto di cartolarizzazione da assoggettare al calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (Cfr. Capitolo 2 del presente Titolo).

Ai fini della determinazione del requisito aggiuntivo, l’importo ponderato per il rischio di credito si ottiene moltiplicando l’ammontare delle “ragioni di credito degli investitori” per il prodotto tra un appropriato fattore di conversione e il fattore di ponderazione medio relativo alle attività cartolarizzate, determinato in base al metodo standardizzato come se le attività non fossero state cartolarizzate (Cfr. Capitolo 2, Parte Prima del presente Titolo).

I fattori di conversione appropriati dipendono da due elementi:

- la velocità del meccanismo di rimborso, ossia la natura “controllata” o “non controllata” della clausola di rimborso anticipato;
- la tipologia di attività rotative cartolarizzate, vale a dire se esse possono o meno essere revocabili incondizionatamente e senza preavviso dal cedente (15).

Una clausola di rimborso anticipato è considerata “controllata” quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la banca cedente dispone di un appropriato piano di gestione dei mezzi patrimoniali e della liquidità, tale da assicurare che essa disponga di sufficiente patrimonio e liquidità nel caso di manifestazione di situazioni di rimborso anticipato;
- b) per tutta la durata dell’operazione, i pagamenti di interessi e di capitale, le spese, le perdite e i recuperi sono ripartiti *pro rata* fra le “ragioni di credito del cedente” e le “ragioni di credito degli investitori”, sulla base dell’importo delle attività cartolarizzate in essere ad una o altre date di riferimento durante ogni mese;
- c) il periodo di rimborso deve essere sufficiente per rimborsare o riconoscere in *default* almeno il 90% del debito totale (somma delle “ragioni di credito del cedente” e delle “ragioni di credito degli investitori”) in essere all’inizio del periodo di rimborso anticipato;
- d) durante il periodo di rimborso, la frequenza dei rimborsi non deve essere più rapida di quella che si avrebbe con un piano di ammortamento lineare.

⁽¹⁵⁾ Un esempio di linee di credito revocabili incondizionatamente e senza preavviso è rappresentato da quelle connesse con carte di credito.

Le operazioni di cartolarizzazione con clausola di ammortamento anticipato che non soddisfino le condizioni di cui ai precedenti punti da a) a d) sono considerate operazioni con clausole di rimborso anticipato “non controllate”.

Nel caso di cartolarizzazioni riguardanti attività rotative al dettaglio revocabili incondizionatamente e senza preavviso soggette a una clausola di rimborso anticipato che si attiva quando l'*excess spread* scende a un determinato livello, il fattore di conversione appropriato dipende dal confronto tra l'*excess spread* medio trimestrale e il livello di *excess spread* stabilito contrattualmente che dà luogo al suo “intrappolamento” (16). Qualora l'operazione di cartolarizzazione non preveda contrattualmente un livello di “intrappolamento” (*trapping point*) dell'*excess spread*, quest'ultimo è convenzionalmente posto pari al livello di *excess spread* che attiva il rimborso anticipato aumentato del 4,5%.

Il fattore di conversione appropriato va determinato distintamente per le operazioni di cartolarizzazione al dettaglio con clausola di rimborso anticipato “controllata” e “non controllata” (cfr. Tabella 3), in funzione del valore del rapporto tra *excess spread* medio trimestrale ed *excess spread* di “intrappolamento”.

TABELLA 3		
Fattore di conversione utile per il calcolo del requisito aggiuntivo		
Rapporto tra <i>excess spread</i> medio ed <i>excess spread</i> di “intrappolamento”	Cartolarizzazioni con clausola di rimborso anticipato “controllata”	Cartolarizzazioni con clausola di rimborso anticipato “non controllata”
Maggiore di 133,33%	0%	0%
Minore di 133,33% fino a 100%	1%	5%
Minore di 100% fino a 75%	2%	15%
Minore di 75% fino a 50%	10%	50%
Minore di 50% fino a 25%	20%	100%
Minore di 25%	40%	100%

Nei casi di operazioni di cartolarizzazione con clausola di rimborso anticipato “controllata” riguardanti attività rotative al dettaglio impegnate (cioè, non revocabili incondizionatamente e senza preavviso) ovvero attività rotative diverse

⁽¹⁶⁾ L'*excess spread* viene definito “intrappolato” quando il suo ammontare viene messo a disposizione dell'operazione di cartolarizzazione per coprire le eventuali perdite.

da quelle al dettaglio, il fattore di conversione appropriato è sempre pari al 90 per cento.

Nei casi di operazioni di cartolarizzazione con clausola di rimborso anticipato “non controllata” riguardante attività rotative al dettaglio impegnate ovvero attività rotative diverse da quelle al dettaglio, il fattore di conversione appropriato è sempre pari al 100 per cento.

Il totale dei requisiti patrimoniali (requisito massimo) per la banca *originator* — pari alla somma del requisito sulle posizioni verso la cartolarizzazione e del requisito aggiuntivo a fronte delle “ragioni di credito degli investitori” — non può essere superiore al requisito che la banca avrebbe calcolato a fronte delle attività cartolarizzate (17) qualora non avesse proceduto alla loro cartolarizzazione (18).

Le banche cedenti non sono tenute a calcolare alcun requisito patrimoniale aggiuntivo a fronte di:

- cartolarizzazioni di attività rotative nell’ambito delle quali gli investitori restano interamente esposti al rischio di credito dei futuri utilizzi da parte dei debitori ceduti, cosicché il rischio relativo alle attività cartolarizzate non viene riassunto dal cedente nemmeno dopo che si sia verificato un evento che determini il rimborso anticipato; ciò accade anche quando le clausole di rimborso anticipato replichino la struttura temporale delle attività rotative cedute;
- cartolarizzazioni nell’ambito delle quali una procedura di rimborso anticipato è attivata unicamente da eventi non collegati all’andamento economico delle attività cartolarizzate o del cedente, quali ad esempio modifiche rilevanti nella normativa fiscale o di altre norme.

⁽¹⁷⁾ È esclusa dalle attività cartolarizzate la quota che rientra nelle “ragioni di credito del cedente”.

⁽¹⁸⁾ Gli eventuali “proventi da cessione” (*gain on sale*) oggetto di deduzione dal patrimonio di base non sono presi in considerazione al fine del calcolo del requisito massimo.

SEZIONE IV

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO DELLE
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE*1. Forme di protezione del credito ammesse*

Fatto salvo quanto specificato al capoverso successivo, gli strumenti di protezione del credito ammessi per le posizioni verso la cartolarizzazione sono quelli previsti nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito (cfr. Parte I, Sez. 3 del presente Capitolo). Il riconoscimento è subordinato all'osservanza dei requisiti minimi ivi stabiliti.

Limitatamente alle banche che utilizzano uno degli approcci previsti nell'ambito della metodologia IRB (cfr. Sez. III, par. 3), sono riconosciuti anche i fornitori di protezione personale ammessi nell'ambito del metodo IRB di base (cfr. ... Parte I, Sez. 4 del presente Capitolo).

2. Modalità di calcolo

Per le banche che utilizzano il "metodo standardizzato" (cfr. Sezione III, par. 2) e l'"approccio basato sui rating" (cfr. Sez. VI, all. A, par. 1), l'importo o il fattore di ponderazione di una posizione verso la cartolarizzazione per la quale è stata ottenuta una protezione del credito riconosciuta possono essere calcolati conformemente alle disposizioni previste nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito (Parte I, Sez. III, del presente Capitolo).

A tal fine, alle banche che utilizzano l'"approccio basato sui rating" (cfr. Sez. VI, all. A, par. 1) è precluso l'utilizzo del metodo semplificato di cui alla Parte Prima, sez. III, par. ... del presente Capitolo per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Quando gli importi ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione sono calcolati secondo l'"approccio della formula di vigilanza" (cfr. Sez. VI, all. A, par. 2), bisogna distinguere il caso della protezione completa da quello della protezione parziale.

Nel caso di protezione completa, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale relativo alla posizione protetta, occorre determinare il "fattore di ponderazione del rischio effettivo" della posizione stessa. Esso si ottiene dividendo l'importo della posizione ponderato per il rischio per il valore non ponderato della posizione e moltiplicando il risultato per 100.

Nel caso di garanzie reali finanziarie, l'importo ponderato per il rischio della posizione protetta si determina moltiplicando E^* (ossia l'importo della

posizione corretto per la garanzia) per il “fattore di ponderazione del rischio effettivo” della posizione verso la cartolarizzazione.

Nel caso di garanzie personali e derivati su crediti, l’importo ponderato per il rischio APR della posizione verso la cartolarizzazione si calcola secondo la seguente formula:

$$\text{APR} = [\text{GA} \times \text{Fp}] + [(\text{E} - \text{GA}) \times \text{“fattore di ponderazione del rischio effettivo”}].$$

dove:

GA è il valore della garanzia corretto per eventuali disallineamenti di valuta e di durata

Fp è il fattore di ponderazione del fornitore di protezione

E è il valore della posizione verso la cartolarizzazione

Per le modalità di determinazione di E*, GA ed E si fa rinvio alla Sezione... [CRM]

Con il termine protezione parziale si intende che è coperta soltanto una parte dell’importo della posizione verso la cartolarizzazione detenuta dalla banca. In tal caso, occorre distinguere tra le tre seguenti differenti situazioni:

a) la protezione copre le “prime perdite” relative alla posizione detenuta dalla banca;

b) la protezione assicura una copertura su base proporzionale delle perdite prodotte dalla posizione detenuta dalla banca;

c) le “prime perdite” prodotte dalla posizione verso la cartolarizzazione rimangono in capo alla banca che detiene la posizione.

Nei casi a) e b), la banca determina il requisito patrimoniale della posizione “protetta” conformemente a quanto stabilito per la protezione completa.

Nel caso c), la banca suddivide la posizione verso la cartolarizzazione, a seconda dei casi, in due o più distinte posizioni. La quota della posizione verso la cartolarizzazione non coperta, rimasta a carico della banca che detiene la posizione, va considerata come quella avente la qualità creditizia più bassa tra le posizioni risultanti dalla suddivisione. Ai fini del calcolo dell’importo ponderato per il rischio della posizione con la qualità creditizia più bassa, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo ...“metodo della formula di vigilanza”, ponendo T pari ad e* nel caso di protezione finanziata e a T-g nel caso di protezione non finanziata, dove

e* è pari al rapporto tra E* ed S;

E* è l’importo della posizione verso la cartolarizzazione oggetto di copertura corretto per tenere conto delle garanzie reali finanziarie;

S è l’importo totale delle attività oggetto di cartolarizzazione;

g è pari al rapporto tra G_A e S ;

G_A è l'importo nominale della protezione corretto per tenere conto di eventuali disallineamenti di valuta e/o di durata.

Per le modalità di determinazione di E^* e G_A si fa rinvio alla Sezione [CRM]

Nel caso di garanzie personali e derivati su crediti il fattore di ponderazione del rischio di pertinenza del fornitore di protezione si applica alla quota g di posizione verso la cartolarizzazione coperta.

SEZIONE V

RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PONDERATI PER IL RISCHIO DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

1. Rettifiche di valore

Per le banche che adottano il metodo IRB per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito, l'importo ponderato di una posizione verso la cartolarizzazione può essere ridotto delle eventuali rettifiche di valore su tale posizione, moltiplicate per il medesimo fattore di ponderazione applicato alla posizione. La riduzione in esame può essere operata soltanto per singole posizioni e in base alle rettifiche di valore operate a fronte di quelle specifiche posizioni.

Non sono consentite compensazioni né tra posizioni verso la cartolarizzazione di una medesima operazione né tra posizioni riferite a differenti operazioni di cartolarizzazione.

L'importo ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 per cento può essere ridotto dalla banca che detiene le posizioni verso la cartolarizzazione di 12,5 volte l'importo dell'eccedenza di eventuali rettifiche di valore specifiche effettuate sulle attività cartolarizzate rispetto all'importo della perdita attesa a fronte di tali attività.

2. Deduzioni dal patrimonio di vigilanza

Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione ponderate al 1250 per cento, le banche possono dedurre dal patrimonio di vigilanza (50% dal patrimonio di base e 50% da quello supplementare) il valore delle posizioni, in alternativa al calcolo del relativo requisito patrimoniale.

Ai fini della determinazione dell'importo da dedurre, la banca può tenere conto degli effetti della protezione del credito secondo quanto previsto nella Sezione IV.

Quando una banca si avvale dell'alternativa della deduzione, l'importo dedotto è sottratto dal requisito massimo di cui ai par. 2 [cap. standardizzato] e 3 [cap. IRB] della Sezione III.

Ai fini dell'applicazione della disciplina sopra indicata, per le banche che adottano il metodo IRB per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito valgono le seguenti indicazioni:

- a) il valore della posizione verso la cartolarizzazione può essere rettificato secondo quanto precisato al paragrafo 1;

- b) quando viene utilizzato il metodo della formula di vigilanza e $L \leq \text{KIRBR}$ e $[L+T] > \text{KIRBR}$, la posizione verso la cartolarizzazione deve essere trattata come due posizioni con L pari al KIRBR per la posizione con la più elevata priorità nel rimborso contemplata dall'operazione di cartolarizzazione.

ALLEGATO A

**METODI DI CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE
DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE PER LE
BANCHE CHE APPLICANO IL METODO IRB**

1. Approccio basato sui rating

Nell'ambito dell'“approccio basato sui rating”, l'importo ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore della posizione il fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito riportate nelle tabelle 1 e 2.

L'importo ponderato va poi moltiplicato per 1,06, salvo che nei casi di posizioni ponderate al 1250% oppure oggetto di deduzione dal patrimonio di vigilanza.

TABELLA 1			
Posizioni diverse da quelle con valutazioni del merito di credito a breve termine			
Classe di merito di credito	Fattore di ponderazione del rischio		
	A	B	C
1	7%	12%	20%
2	8%	15%	25%
3	10%	18%	35%
4	12%	20%	35%
5	20%	35%	35%
6	35%	50%	50%
7	60%	75%	75%
8	100%	100%	100%
9	250%	250%	250%
10	425%	425%	425%
11	650%	650%	650%
Inferiore a 11	1250%	1250%	1250%

TABELLA 2			
Posizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine			
Classe di merito di credito	Fattore di ponderazione del rischio		
	A	B	C
1	7%	12%	20%
2	12%	20%	35%
3	60%	75%	75%
Altre valutazioni	1250%	1250%	1250%

La colonna A delle Tabelle 1 e 2 si riferisce alle posizioni verso la cartolarizzazione che rientrano nella *tranche* con la più elevata priorità nel rimborso (*senior*). Nel determinare il grado di priorità nel rimborso di una *tranche* non si tiene conto degli importi dovuti in connessione con contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti simili.

Una posizione verso la cartolarizzazione che rientra nella *tranche* più *senior* della cartolarizzazione può essere ponderata al 6% (invece che al 7% come indicato dalle Tabelle 1 e 2), qualora:

- tale *tranche* sia prioritaria nel rimborso rispetto ad un'altra *tranche* della medesima cartolarizzazione cui è associato un fattore di ponderazione del rischio del 7%;
- ciò sia giustificato dalla capacità di assorbimento delle perdite da parte delle *tranches* subordinate della cartolarizzazione;
- la posizione verso la cartolarizzazione in esame sia oggetto di una valutazione del merito di credito esterna che ricade nelle classi di merito di credito 1 delle Tabelle 1 o 2 oppure, qualora essa sia priva di rating, siano soddisfatti i requisiti di cui alla sezione III, par. 3.1, ove le "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" siano rappresentate dalle posizioni rientranti nella *tranche* subordinata di cui sopra che riceverebbe un fattore di ponderazione del rischio pari al 7%.

La colonna C delle Tabelle 1 e 2 si riferisce alle posizioni verso la cartolarizzazione relative a una cartolarizzazione in cui il numero effettivo di attività cartolarizzate è inferiore a sei. Nel calcolare il numero effettivo delle attività cartolarizzate le diverse attività verso il medesimo gruppo di clienti connessi sono trattate come un'unica attività cartolarizzata. Il numero effettivo di attività è calcolato come di seguito indicato:

$$N = \frac{(\sum_i EAD_i)^2}{\sum_i EAD_i^2}$$

dove EAD_i rappresenta la somma dei valori di tutte le attività verso l' i^{esimo} debitore.

Nel caso di operazioni di “ri-cartolarizzazione” (cartolarizzazione di posizioni verso cartolarizzazioni), occorre considerare il numero di posizioni del portafoglio ri-cartolarizzato e non il numero delle attività cartolarizzate sottostanti.

Se è disponibile la quota di portafoglio associata alla posizione più rilevante (C_1), la banca può calcolare N come semplice rapporto tra 1 e C_1 .

La colonna B delle Tabelle 1 e 2 si riferisce a tutte le altre posizioni verso la cartolarizzazione.

2. Approccio della formula di vigilanza

Il requisito patrimoniale per una *tranche* di cartolarizzazione ottenuto con l’“approccio della formula di vigilanza” dipende da cinque elementi, calcolati internamente dalla banca:

1. il requisito patrimoniale sulle attività cartolarizzate calcolato mediante il metodo IRB (K_{IRB});
2. il livello di supporto creditizio di pertinenza della *tranche* in esame (L);
3. lo spessore della *tranche* (T);
4. il numero effettivo delle attività cartolarizzate (N);
5. il tasso medio di perdita in caso di inadempienza (LGD), ponderato in base alle attività cartolarizzate.

L’esposizione ponderata per il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è pari al seguente prodotto:

$$E * \max [7\%; 12,5 * (S[L+T] - S[L]) / T]$$

con:

$$S[x] = \begin{cases} x & \text{se } x \leq Kirbr \\ Kirbr + K[x] - K[Kirbr] + (d \cdot Kirbr / \omega) \left(1 - e^{\omega(Kirbr - x)/Kirbr} \right) & Kirbr < x \end{cases}$$

dove:

E rappresenta l’esposizione verso la cartolarizzazione;

$$\begin{aligned}
h &= (1 - Kirbr / ELGD)^N \\
c &= Kirbr / (1 - h) \\
v &= \frac{(ELGD - Kirbr) Kirbr + 0.25 (1 - ELGD) Kirbr}{N} \\
f &= \left(\frac{v + Kirbr^2}{1 - h} - c^2 \right) + \frac{(1 - Kirbr) Kirbr - v}{(1 - h) \tau} \\
g &= \frac{(1 - c) c}{f} - 1 \\
a &= g \cdot c \\
b &= g \cdot (1 - c) \\
d &= 1 - (1 - h) \cdot (1 - Beta [Kirbr ; a , b]) \\
K [x] &= (1 - h) \cdot ((1 - Beta [x ; a , b]) x + Beta [x ; a + 1 , b] c). \\
\tau &= 1000, e \\
\omega &= 20.
\end{aligned}$$

In particolare, qualora la banca detenga ad esempio una posizione verso la cartolarizzazione junior inferiore in termini percentuali al Kirbr, allora il fattore di ponderazione sarà pari a 1250%, in quanto:

$$E * \max [7\%; 12,5 * (S[L+T] - S[L]) / T] = E * 12,5$$

essendo:

$$S(L+T)=L+T \text{ e } S(L)=L \text{ quindi: } (S[L+T] - S[L]) / T = 1.$$

In queste espressioni, $Beta [x; a, b]$ si riferisce alla distribuzione cumulativa beta con parametri a e b valutati a x.

Lo “spessore” della *tranche* di appartenenza della posizione verso la cartolarizzazione detenuta dalla banca segnalante (T) è definito come il rapporto tra: a) l'ammontare nominale della *tranche*; b) la somma delle esposizioni relative alle attività cartolarizzate (in bilancio e “fuori bilancio” (19)). Ai fini del calcolo di T, il valore dell’esposizione di uno strumento derivato OTC nel caso in cui il relativo costo di sostituzione non è positivo, è pari all’esposizione potenziale futura calcolata conformemente a quanto previsto nel Capitolo 4 del presente Titolo.

K_{irbr} è il rapporto tra: a) K_{IRB} ; b) la somma delle esposizioni relative alle attività cartolarizzate (in bilancio e “fuori bilancio” (20)). K_{irbr} è espresso in forma decimale (ad esempio, per un K_{IRB} pari al 15% del portafoglio, K_{irbr} è pari a 0,15).

Il livello del supporto di credito (L) è definito come il rapporto tra: a) l'ammontare nominale di tutte le *tranches* subordinate a quella di appartenenza della posizione verso la cartolarizzazione in esame; b) la somma delle esposizioni

⁽¹⁹⁾ Queste ultime moltiplicate per i relativi fattori di conversione creditizia.

⁽²⁰⁾ Queste ultime moltiplicate per i relativi fattori di conversione creditizia.

relative alle attività cartolarizzate. I “proventi da cessione” non vanno inclusi nel calcolo di “L”. Gli importi dovuti da controparti a fronte di contratti derivati OTC qualora tali contratti rappresentino tranche subordinati nel rimborso rispetto a quella in questione, possono essere considerati per un importi pari al loro costo di sostituzione (cioè senza considerare anche le esposizioni potenziali future) ai fini del calcolo dei livelli di supporto di credito.

Il numero effettivo di attività cartolarizzate (N) è calcolato conformemente a quanto descritto al par. 3.2.1.

La LGD media ponderata per le attività cartolarizzate (ELGD) è calcolata come segue:

$$ELGD = \frac{\sum_i LGD_i \cdot EAD_i}{\sum_i EAD_i}$$

dove LGD_i rappresenta la LGD media associata a tutte le attività cartolarizzate verso l' i^{esimo} debitore e la LGD è calcolata conformemente al metodo IRB adottato dalla banca.

In caso di ricartolarizzazione, alle posizioni ricartolarizzate si applica una LGD del 100%.

Qualora i rischi di insolvenza e di diluizione per i crediti commerciali acquistati siano trattati in modo aggregato nell'ambito di una cartolarizzazione (21), la ELGD è costruita come media ponderata della LGD per il rischio di credito e del 75% della LGD per il rischio di diluizione. I pesi di tale media ponderata sono rappresentati dai requisiti patrimoniali rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione relativi alle attività cartolarizzate.

Se l'ammontare più grande tra le attività cartolarizzate, C_1 , non supera il 3% della somma degli importi di tutte le attività cartolarizzate, la LGD può essere posta pari al 50% e N uguale ad uno dei seguenti valori:

$$1) \quad N = \left(C_1 C_m + \left(\frac{C_m - C_1}{m - 1} \right) \max \{1 - m C_1, 0\} \right)^{-1} .$$

$$2) \quad N = 1/C_1$$

dove C_m rappresenta il rapporto tra la somma degli ammontari relativi alle prime “m” maggiori attività cartolarizzate e la somma degli importi di tutte le attività cartolarizzate. Il livello di ‘m’ può essere fissato dalla banca.

Per le cartolarizzazioni riguardanti attività al dettaglio, i parametri h e v possono essere posti pari a 0.

⁽²¹⁾ Ad esempio, quando è disponibile un'*overcollateralisation* per la copertura delle eventuali perdite derivanti da entrambe le fonti di rischio.

3. Approccio della valutazione interna per posizioni in programmi ABCP

Le banche, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono calcolare i requisiti patrimoniali per le posizioni prive di rating esterno o desunto riferite a un programma ABCP sulla base di una valutazione del merito di credito calcolata internamente, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni concernenti:

a) le banche:

1. la banca dimostra che le sue valutazioni interne in merito alla qualità creditizia della posizione in esame sono basate su metodologie pubblicamente disponibili utilizzate da una o più ECAI riconosciute dalla Banca d'Italia per l'assegnazione dei ratings a titoli ABS connessi con attività della medesima tipologia di quelle cartolarizzate;
2. le ECAI di cui al punto 1) includono quelle che hanno fornito la valutazione esterna a *commercial papers* emesse da programmi ABCP simili a quello considerato. Gli elementi quantitativi – ad esempio i fattori di stress – utilizzati per assegnare alla posizione una determinata qualità creditizia devono essere ispirati ai principi di prudenza almeno equivalenti a quelli utilizzati nelle metodologie di valutazione rilevanti delle ECAI in questione (22);
3. in fase di elaborazione della propria metodologia di valutazione interna la banca prende in considerazione le pertinenti metodologie pubblicate dalle ECAI di cui ai precedenti punti 1) e 2) che forniscono il rating alle *commercial paper* di programmi ABCP aventi attività cartolarizzate simili a quelle del programma di riferimento. Questo aspetto deve essere documentato dalla banca e aggiornato regolarmente, in linea con quanto previsto nel successivo punto 6;
4. la metodologia interna di valutazione della banca include diversi livelli di rating. Vi deve essere una corrispondenza tra tali livelli di rating e le valutazioni del merito di credito delle ECAI di cui ai punti 1) e 2). La corrispondenza deve essere esplicitamente documentata;
5. la metodologia interna di valutazione è impiegata nei processi interni di gestione del rischio della banca, nonché nei sistemi decisionali, nelle informative all'Alta Direzione e nei processi di allocazione del capitale;
6. siano effettuate con frequenza regolare apposite verifiche circa il processo e la qualità delle valutazioni interne circa il merito di credito delle posizioni della banca verso un programma ABCP. Qualora ad

⁽²²⁾ Nel caso in cui (i) le *commercial papers* emesse da un programma ABCP sono valutate da due o più ECAI e (ii) i vari fattori “*benchmark*” di stress impiegati dalle ECAI richiedono diversi livelli di supporto del credito per conseguire lo stesso equivalente rating esterno, la banca deve applicare il fattore di stress della ECAI che richiede il livello di protezione creditizia più prudente o più elevato. Se vi sono modifiche nella metodologia di una delle ECAI prescelte, compresi i fattori di stress, che incidono negativamente sul rating esterno delle *commercial papers* del programma, la nuova metodologia di rating deve essere considerata per verificare se le valutazioni interne assegnate alle attività verso il programma ABCP necessitano anch'esse di una revisione.

effettuare tali verifiche sia una funzione interna della banca, essa deve essere indipendente dall'area di business attinente al programma ABCP, nonché dall'area commerciale

7. la banca segue i risultati delle sue valutazioni interne nel corso del tempo al fine di valutare l'affidabilità della propria metodologia interna e, se del caso, correggere tale metodologia, qualora l'andamento del merito di credito delle posizioni diverga sistematicamente dalle valutazioni interne assegnate a tali posizioni;

b) il programma ABCP:

1. le posizioni in commercial papers emesse dal programma ABCP sono provviste di rating esterno
2. il programma ABCP prevede requisiti relativamente ai crediti che formano oggetto del programma in apposite linee guida in materia di crediti e di investimenti;
3. i requisiti per la sottoscrizione del programma ABCP prevedono criteri minimi di ammissibilità delle attività; in particolare:
 - i. escludono l'acquisto di attività scadute;
 - ii. limitano l'eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche;
 - iii. limitano la durata delle attività da acquistare;
4. il programma ABCP prevede politiche e procedure di recupero dei crediti che prendano in considerazione la capacità operativa e il merito di credito del *servicer*;
5. la perdita complessiva stimata su un portafoglio di attività che il programma di ABCP è in procinto di acquistare tiene conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come ad esempio i rischi di credito e di diluizione;
6. il programma ABCP si basa su decisioni di acquisto delle attività sottostanti dirette ad attenuare il potenziale deterioramento della qualità del portafoglio sottostante.

Il requisito secondo cui la metodologia di valutazione delle ECAI sia pubblicamente disponibile (cfr. Capitolo 2, Parte Prima, Sez. VII del presente Titolo) può essere derogato qualora si accerti che per via delle caratteristiche specifiche della cartolarizzazione – ad esempio la sua struttura innovativa – nessuna metodologia di valutazione di ECAI sia ancora pubblicamente disponibile.

La banca assegna alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating la valutazione del merito creditizio calcolata internamente. Se, all'avvio della cartolarizzazione, la valutazione interna è *investment grade*, essa viene considerata equivalente a una valutazione del merito di credito di una ECAI

riconosciuta ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cfr. Tabelle 1 e 2).

4. Disposizioni comuni ai tre metodi di calcolo

Le linee di liquidità sono trattate come ogni altra posizione verso la cartolarizzazione, previa applicazione di un fattore di conversione pari al 100 per cento, salvo quanto specificato di seguito.

Un fattore di conversione pari al 20 per cento può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che può essere utilizzata solo in caso di generale turbativa di mercato e che soddisfa le condizioni relative alle "linee di liquidità idonee" di cui al precedente paragrafo 2.2.3.

Un fattore di conversione pari a zero può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che soddisfa le condizioni relative alle "linee di liquidità revocabili".